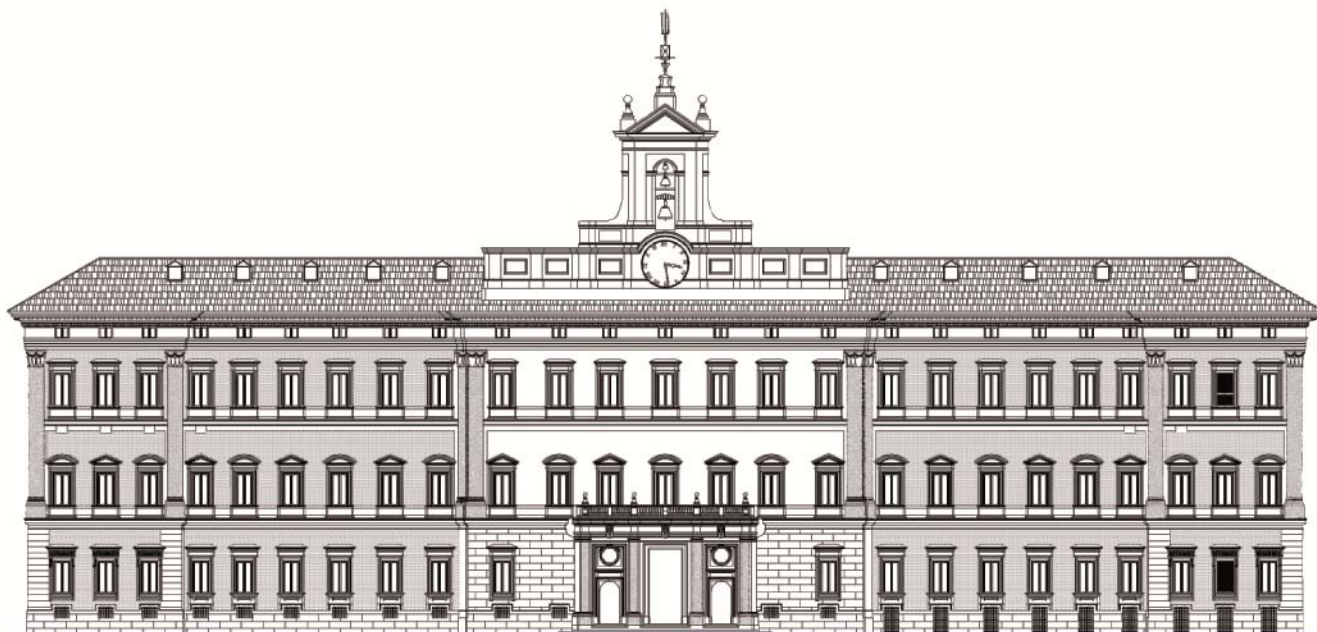




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Atti del Governo



Disposizioni in materia
di semplificazioni fiscali

Schema di D.Lgs. n. 99

(artt. 1 e 7, L. 23/2014)

n. 105

9 luglio 2014

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Atti del Governo

Disposizioni in materia di
semplificazioni fiscali

Schema di D.Lgs. n. 99
(*artt. 1 e 7, L. 23/2014*)

n. 105

9 luglio 2014

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Finanze

☎ 066760-9496 – ✉ st_finanze@camera.it

Ha partecipato alla redazione del *dossier* il seguente Ufficio:

SEGRETERIA GENERALE – Ufficio Rapporti con l'Unione europea

☎ 066760-2145 – ✉ cdreue@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: FI0245.docx

INDICE

INTRODUZIONE

- La legge delega3

SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 (*Dichiarazione dei redditi precompilata*)9
- Articolo 2 (*Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta*)12
- Articolo 3 (*Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti*)13
- Articolo 4 (*Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata*)15
- Articolo 5 (*Limiti ai poteri di controllo*)17
- Articolo 6 (*Visto di conformità*)18
- Articolo 7 (*Modifica compensi*)20
- Articolo 8 (*Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'Irpef*)22
- Articolo 9 (*Disposizioni di attuazione e finali*)24
- Articolo 10 (*Spese di vitto e alloggio dei professionisti*)25
- Articolo 11 (*Società tra professionisti*)27
- Articolo 12 (*Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare*)29
- Articolo 13 (*Abrogazione della comunicazione all'Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici*)31
- Articolo 14 (*Esecuzione dei rimborsi IVA*)32
- Articolo 15 (*Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale*)38
- Articolo 16 (*Compensazione dei rimborsi da assistenza e compensi dei sostituti d'imposta*)39

▪ Articolo 17 (<i>Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione</i>)	41
▪ Articolo 18 (<i>Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone</i>)	45
▪ Articolo 19 (<i>Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato</i>)	47
▪ Articolo 20 (<i>Comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento</i>)	48
▪ Articolo 21 (<i>Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list</i>)	51
▪ Articolo 22 (<i>Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie</i>)	52
▪ Articolo 23 (<i>Semplificazione elenchi Intrastat servizi</i>)	55
▪ Articolo 24 (<i>Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri</i>)	57
▪ Articolo 25 (<i>Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi Intrastat</i>)	59
▪ Articolo 26 (<i>Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle entrate</i>)	61
▪ Articolo 27 (<i>Ritenute su agenti – comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi</i>)	62
▪ Articolo 28 (<i>Abrogazione dell'obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione</i>)	64
▪ Articolo 29 (<i>Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione</i>)	65
▪ Articolo 30 (<i>Spese di rappresentanza - omaggi di modesto valore</i>)	67
▪ Articolo 31 (<i>Rettifica Iva crediti non riscossi</i>)	68
▪ Articolo 32 (<i>Regime fiscale dei beni sequestrati</i>)	69
▪ Articolo 33 (<i>Allineamento definizione prima casa Iva - registro</i>)	71
▪ Articolo 34 (<i>Rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica</i>)	72

Introduzione

La legge delega

La **legge 11 marzo 2014, n. 23**, conferisce una **delega** al Governo per la realizzazione di un **sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita** da attuare entro **dodici mesi (26 marzo 2015)**.

La legge, che persegue l'obiettivo della **riduzione della pressione tributaria** sui contribuenti (articolo 16), si compone di **16 articoli** concernenti i principi generali e le procedure di delega (art. 1); la revisione del catasto dei fabbricati (art. 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell'evasione e il riordino dell'erosione fiscale (artt. 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (art. 5); la cooperazione rafforzata tra l'amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (artt. 6-8); il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo (art. 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (art. 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (artt. 11-13); la disciplina dei giochi pubblici (art. 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (art. 15).

Principi e criteri direttivi

Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo, al rispetto dei **principi costituzionali**, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva), nonché del **diritto dell'Unione europea**; al rispetto dei principi dello **statuto dei diritti del contribuente**, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di **irretroattività** delle norme tributarie; le nuove norme devono inoltre essere coerenti con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di **federalismo fiscale**.

Ulteriori principi di delega riguardano: la tendenziale **uniformità** della disciplina delle obbligazioni tributarie; il **coordinamento e la semplificazione** degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; la coerenza e uniformità dei poteri in materia tributaria; la generalizzazione del meccanismo della **compensazione** tra crediti d'imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

La procedura

Quanto alla procedura per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, si prevede che le **Commissioni** parlamentari competenti hanno **30 giorni**

(prorogabili di altri 20) **per l'espressione del parere**, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Si prevede altresì una **procedura rafforzata** analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a **trasmettere nuovamente** i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I **pareri definitivi** delle Commissioni competenti per materia sono espressi **entro dieci giorni**, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali **decreti correttivi e integrativi**.

Ai sensi dell'articolo 1, **comma 3**, almeno uno degli schemi dei decreti legislativi deve essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri **entro quattro mesi** dalla data di entrata in vigore della legge (**27 giugno 2014**).

Il Governo è inoltre tenuto a **referire ogni quattro mesi** alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione della delega (in sede di prima applicazione **entro due mesi**).

Nei decreti legislativi, il Governo deve provvedere all'introduzione delle nuove norme mediante la **modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche** che regolano le relative materie, provvedendo ad **abrogare espressamente le norme incompatibili** (articolo 1, **comma 9**). Il **comma 10** prevede inoltre l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme necessarie per il **coordinamento formale e sostanziale** con le altre leggi dello Stato e l'**abrogazione** delle norme incompatibili con i nuovi decreti.

La delega per la semplificazione

Con riguardo alla materia della **semplificazione**, l'**articolo 7** stabilisce che il Governo provveda:

- alla **revisione sistematica dei regimi fiscali** e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue (comma 1, **lettera a**));
- alla **revisione degli adempimenti**, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a **duplicazioni** anche in riferimento alla struttura delle **addizionali regionali e comunali**, ovvero a quelli che risultino **di scarsa utilità** per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque **non conformi al principio di proporzionalità (lettera b)**);
- alla **revisione**, a fini di semplificazione, delle **funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione**, dei **centri di assistenza fiscale**, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa, e degli **intermediari fiscali**, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche

riguardo ai **termini dei versamenti delle addizionali comunali e regionali** all'imposta sul reddito delle persone fisiche (**lettera c**)).

Si segnala, peraltro, che **ulteriori disposizioni in materia di semplificazione** sono contenute in diversi articoli del provvedimento.

In primo luogo, l'**articolo 2**, in materia di revisione del catasto dei fabbricati, prevede la **semplificazione delle procedure di esercizio delle funzioni catastali decentrate**, ivi comprese le procedure di regolarizzazione degli immobili di proprietà pubblica, e le procedure di incasso e riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali (comma 1, lettera e)); la **semplificazione dell'accesso** da parte dei comuni, dei professionisti e dei cittadini **ai dati catastali e della pubblicità immobiliare** (comma 3, lettera b)).

L'**articolo 3**, nell'introdurre una delega per una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina attuativa e dell'accertamento dei tributi richiama esplicitamente gli **obiettivi di "semplificazione e riduzione degli adempimenti**, di certezza del diritto nonché di uniformità e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi".

Nell'ambito della riforma della tassazione delle imprese, si delega il governo ad introdurre incentivi sotto forma di **minori adempimenti per i contribuenti** e di **riduzioni delle eventuali sanzioni**, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata (**articolo 6, comma 2**); garantire una migliore assistenza ai contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per l'assolvimento degli adempimenti, per la **predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo delle imposte**, prevedendo a tal fine anche la possibilità di invio ai contribuenti e di restituzione da parte di questi ultimi di **modelli precompilati** (**comma 3**); istituire forme premiali, consistenti in una **riduzione degli adempimenti**, in favore dei contribuenti che aderiscano ai sistemi di tutoraggio (**comma 4**); semplificare gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari (**comma 5, lettera a**)); procedere all'eliminazione delle forme di interpello obbligatorio nei casi in cui non producano benefici ma solo aggravii per i contribuenti e per l'amministrazione (**comma 6**).

L'**articolo 10**, in materia di revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali, delega il Governo ad introdurre norme in materia di **semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa al meccanismo di elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria** nonché a

prevedere gli adattamenti e le innovazioni normative e procedurali più idonei ad assicurare la **semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità**, nonché dispositivi, adottabili facoltativamente dagli enti locali, di definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva, con particolare riguardo ai crediti di minore entità unitaria.

Si prevede poi l'istituzione di **regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni** nonché la **semplificazione delle modalità di imposizione delle indennità e somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro**, nonché di altre somme soggette a **tassazione separata (articolo 11, comma 1)**.

In tema di **imposta sul valore aggiunto** si prevede la **razionalizzazione**, ai fini della **semplificazione**, dei **sistemi speciali** in funzione della particolarità dei settori interessati nonché, con riferimento alle **altre imposte indirette** la **semplificazione degli adempimenti**, la razionalizzazione delle aliquote e accorpamento o soppressione di fattispecie particolari (**articolo 13**).

Schede di lettura

Articolo 1 ***(Dichiarazione dei redditi precompilata)***

Gli articoli da 1 a 6 introducono in via sperimentale, a partire dall'anno **2015** per i redditi prodotti nel 2014, **la dichiarazione dei redditi precompilata** da parte dell'Agenzia delle entrate.

Ai sensi dell'**articolo 1**, possono utilizzare la dichiarazione precompilata i **lavoratori dipendenti e assimilati e i pensionati**: ovvero coloro i quali hanno i requisiti per presentare il **modello 730**.

Per l'elaborazione della dichiarazione precompilata l'Agenzia delle entrate utilizza:

- le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad es.: dichiarazione dell'anno precedente e versamenti effettuati);
- i dati trasmessi da soggetti terzi (ad es.: banche, assicurazioni ed enti previdenziali);
- i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (ad es.: compensi per attività occasionali di lavoro autonomo) – art. 4, comma 6-ter, D.P.R. n. 322 del 1998.

L'**Anagrafe tributaria**, istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è il sistema informativo utilizzato per la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle notizie rilevati dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate ai fini fiscali agli uffici dell'amministrazione finanziaria, relativi ai contribuenti italiani.

I soggetti i cui dati e notizie fiscali vengono raccolti dall'anagrafe tributaria sono: persone fisiche, società, associazioni e altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica. A ciascun contribuente è attribuito un numero di codice fiscale (e di partita Iva, se assoggettati a tale tipologia di imposta), da riportare negli atti e nei documenti indicativi di capacità contributiva. In seguito si introducono e si ampliano meccanismi automatici diretti a verificare le dichiarazioni dei redditi e a incrociare le informazioni fiscali ricevute ai fini del monitoraggio tributario.

Esempi di dati a disposizione dell'Anagrafe tributaria: fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, atti di compravendita immobili.

Si ricorda che i commi da 2 a 5 dell'articolo 11 del D.L. n. 201 del 2011 hanno reso più stringente la disciplina degli **obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria posti in capo agli operatori finanziari**, recata dall'articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605. In particolare è stato imposto agli operatori finanziari, dal 1° gennaio 2012, di comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria anche tutte le movimentazioni relative ai rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti; il D.L. 95 del 2012 ha previsto inoltre che tali informazioni siano utilizzabili anche per semplificare gli adempimenti dei cittadini sulla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica valida ai fini ISEE, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima. Dal 24 giugno 2013 è

operativo il Sistema di Interscambio Dati (SID) per l'acquisizione automatica delle informazioni sui conti correnti detenuti dai contribuenti presso gli intermediari.

L'Agenzia delle entrate trasmette la dichiarazione precompilata **entro il 15 aprile** di ciascun anno. La dichiarazione precompilata può essere accettata ovvero modificata.

Le tipologie di lavoratori interessati sono:

- titolari di redditi di lavoro dipendente, comprese le pensioni di ogni genere e assegni assimilati (articolo 49 del D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR);
- titolari di redditi assimilati individuati dalla norma, ovvero:
 - i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci di cooperative (articolo 50 TUIR, lett. a);
 - le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (articolo 50 TUIR, lett. c);
 - le somme e i valori percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, alla collaborazione a giornali, riviste, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione (articolo 50 TUIR, lett. c-bis);
 - le retribuzioni dei sacerdoti (articolo 50 TUIR, lett. d);
 - le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e quelle percepite per le cariche elettive e per le funzioni di giudice della Corte costituzionale, nonché i conseguenti assegni vitalizi e l'assegno del Presidente della Repubblica (articolo 50 TUIR, lett. g);
 - gli altri assegni periodici, compresi quelli corrisposti all'ex coniuge e quelli corrisposti in forza di testamento o donazione modale, escluse le rendite perpetue (articolo 50 TUIR, lett. i);
 - i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili (articolo 50 TUIR, lett. l).

Il **comma 2** prevede l'istituzione di un'apposita **unità di monitoraggio** all'interno dell'Agenzia delle entrate, la quale riceve e gestisce i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione, anche con l'**obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati**.

Il **comma 3** individua le **modalità di accesso alla dichiarazione** precompilata, ovvero:

- direttamente, mediante il sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- tramite delega al proprio sostituto d'imposta;
- tramite delega al CAF ovvero ad un professionista abilitato;
- tramite ulteriori canali telematici che saranno individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate inoltre le **modalità tecniche** per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di **accedere alla dichiarazione precompilata** resa disponibile in via telematica dall'Agenzia delle entrate.

Per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, al di fuori del procedimento definito dai successivi articoli da 2 a 6, la norma richiama il **decreto legislativo n. 241 del 1997** sulla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, il relativo **regolamento attuativo D.M. n. 164 del 1999**, nonché **l'articolo 51-bis del decreto-legge n. 69 del 2013**, il quale ha previsto l'ampliamento dell'assistenza fiscale a favore dei soggetti che si fossero trovati nel corso dell'anno privi di un sostituto d'imposta.

Il **comma 4** fa salva per i contribuenti interessati la **possibilità** di presentare la dichiarazione dei redditi con le **modalità ordinarie**, ovvero con la compilazione dei modelli 730 o Unico persone fisiche. Tuttavia, **nel caso di presentazione del modello 730** si applicano le nuove disposizioni in materia di **limiti ai poteri di controllo** e di **visto di conformità** (previsti dagli articoli 5, comma 3, e 6 del decreto in esame).

Articolo 2
***(Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni
da parte dei sostituti d'imposta)***

L'**articolo 2** introduce alcuni **obblighi di trasmissione** da parte dei **sostituti di imposta** nei confronti dell'Agenzia delle entrate funzionali alla compilazione della dichiarazione dei redditi "precompilata" nei tempi necessari.

In particolare il **comma 1** stabilisce che i sostituti di imposta trasmettano in via telematica all'Agenzia, **entro il 7 marzo** di ogni anno, i dati relativi alla **certificazione unica** (articolo 4, comma 6-ter, del D.P.R. 322 del 1998) che attesta l'ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti, nonché gli altri dati previsti.

Tale comunicazione in via telematica risulta necessaria per l'inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata che dovrà essere resa disponibile entro il 15 aprile di ogni anno.

La norma prevede altresì una **sanzione di 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata**. In tal caso non si applica la norma in tema di concorso di violazioni e continuazione (articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997), la quale dispone un'aggravante di pena per chi viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

Nel caso di errore nella trasmissione della certificazione, **la sanzione** suddetta **non si applica** se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata **entro i cinque giorni** successivi alla scadenza.

Il **comma 2** modifica il termine e la modalità di trasmissione da parte dei sostituti di imposta dell'indirizzo telematico dove l'Agenzia delle entrate deve rendere disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni 730.

Tale modifica consente all'Agenzia delle entrate di conoscere entro il 7 marzo il recapito telematico di tutti i sostituti di imposta e di poter effettuare in tempo utile la trasmissione dei dati necessari per effettuare i conguagli sulle retribuzioni.

Con **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d'imposta.

Articolo 3

(Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti)

L'**articolo 3** riguarda gli obblighi di **trasmissione all'Agenzia delle entrate** da parte di soggetti terzi di dati relativi a **oneri e spese sostenute dai contribuenti**.

In particolare, il **comma 1**, al fine della compilazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate prevista dall'articolo 1, prevede che **siano trasmessi all'Agenzia delle entrate** (e non più all'Anagrafe tributaria) **entro il 28 febbraio**, i dati relativi ad alcuni **oneri deducibili e detraibili** sostenuti nell'anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare.

La disposizione modifica l'articolo 78, commi 25 e 26, della legge n. 413 del 1991. Le principali modifiche, oltre al soggetto destinatario, riguardano, tra i **soggetti obbligati**, le **forme pensionistiche complementari** (disciplinate dal D.Lgs. n. 252 del 2005), che si aggiungono ai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, imprese assicuratrici e enti previdenziali, mentre tra i **dati oggetto di comunicazioni**, i **contributi** ad esse versate.

Le informazioni provenienti dai soggetti terzi, già utilizzate ai sensi della norma vigente per le attività di controllo, vengono ora acquisite anche per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi.

Con un **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le modalità e il contenuto dei flussi informativi provenienti dalle **banche**, dalle **assicurazioni**, dagli **enti previdenziali** e dai **fondi pensione**.

Al fine di ottenere il **rispetto del termine** previsto per la trasmissione e la qualità dei dati inviati, viene prevista l'applicazione di un'apposita **sanzione** in misura fissa, pari a 100 euro, nei casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, senza applicazione dell'aggravante in caso di concorso di violazioni e continuazione. Nel caso di errore nella trasmissione della certificazione, la sanzione suddetta non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.

Il **comma 2** prevede che per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate può utilizzare i **dati del sistema Tessera Sanitaria**.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 269 del 2003 stabilisce che all'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, la prescrizione di prestazioni specialistiche ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa, sono **rilevati otticamente i codici a barre** relativi al numero

progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonché il codice a barre della Tessera Sanitaria e i dati relativi alla esenzione.

I **commi 3, 4 e 5** prevedono la **trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate**, da parte delle aziende sanitarie ed ospedaliere e di tutti i soggetti erogatori di prestazioni mediche e sanitarie, delle informazioni necessarie al fine di predisporre, **a partire dal 2016 per l'anno d'imposta 2015**, le dichiarazioni precompilate con tutti i dati relativi alle **spese mediche**, quelle di **assistenza specifica** e alle **spese sanitarie** che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta. Per le modalità di trasmissione di queste ultime si rinvia ad un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 4), mentre un **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate stabilirà le modalità tecniche di utilizzo dei dati (comma 5).

Il **comma 6** attribuisce **all'Agenzia delle entrate** il compito di effettuare **accessi e verifiche** nei confronti dei soggetti terzi per verificare la correttezza dei dati trasmessi, con i **poteri** previsti dal titolo IV del D.P.R. n. 600 del 1973, in materia di **accertamento** delle imposte sui redditi.

Articolo 4 **(Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata)**

L'**articolo 4** reca la disciplina per la **presentazione** e la **modifica della dichiarazione precompilata**.

In dettaglio, il **comma 1** ribadisce che **la dichiarazione precompilata**, oltre che essere semplicemente accettata dal contribuente, **può essere anche modificata** (come già affermato alla fine del comma 1 dell'articolo 1).

Il **comma 2** prevede modifiche al citato D.M. n. 164 del 1999 sull'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, al fine di **armonizzare i termini** di presentazione, consegna ai contribuenti e trasmissione della dichiarazione. In particolare:

- il termine per la **presentazione della dichiarazione** (previsto nell'articolo 13, comma 1), diversificato per i sostituti d'imposta entro il mese di aprile e per i CAF e i professionisti abilitati entro il mese di maggio, è unificato alla data del **7 luglio** dell'anno successivo all'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- il termine per la **consegna ai contribuenti della dichiarazione** elaborata (previsto dall'articolo 16, comma 1), per i Caf e i professionisti abilitati entro il 15 giugno e per i sostituti d'imposta (all'articolo 17) entro il 31 maggio, è uniformato nel periodo di **trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione**;
- il termine per la **trasmissione in via telematica dei dati** contenuti nelle dichiarazioni presentate disposto, per i Caf e i professionisti abilitati nell'articolo 16 e per i sostituti nell'articolo 17, alla data del 30 giugno è prorogato in entrambi gli articoli al **7 luglio**.

Il **comma 3** illustra le **modalità di presentazione** della dichiarazione precompilata, sia nel caso di **accettazione** che nel caso di **interventi modificativi**. Il contribuente può presentare la dichiarazione:

- direttamente sul sito dell'Agenzia delle entrate, se abilitato ai servizi telematici;
- al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- ad un CAF o a un professionista abilitato, presentando in questo caso anche la relativa documentazione, per permettere la verifica di conformità anche sui dati forniti con la dichiarazione precompilata.

Nel **comma 4** viene specificato che i **soggetti privi di sostituto d'imposta** devono presentare la dichiarazione **entro il 31 maggio** (dato che tali contribuenti devono effettuare i versamenti, se dovuti, entro il termine del 16 giugno). Tali

soggetti possono presentare la dichiarazione direttamente sul sito dell'Agenzia oppure presso un CAF o un professionista abilitato (e non al sostituto d'imposta), analogamente a quanto previsto dall'articolo 51-*bis* del D.L. n. 69 del 2013 in caso di assenza di un sostituto d'imposta.

Il **comma 5** dispone che i **coniugi**, in presenza dei requisiti previsti per la presentazione della dichiarazione in forma congiunta, possono **coniungere le proprie dichiarazioni**. Se la dichiarazione precompilata è messa a disposizione di uno solo dei coniugi è esclusa la presentazione diretta della dichiarazione in forma congiunta attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Il **comma 6** prevede che con **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati **sistemi alternativi per l'accettazione** anche con modifiche della dichiarazione precompilata.

Il **comma 7** prevede che con **decreto** ministeriale **possono essere modificati** sia il termine di trasmissione da parte dei sostituti di imposta dell'indirizzo telematico dove l'Agenzia delle entrate deve rendere disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni 730 (di cui all'articolo 2, comma 2) sia i termini previsti dal presente articolo.

Articolo 5 **(Limiti ai poteri di controllo)**

L'**articolo 5** reca alcune semplificazioni in termini di **minori controlli** per coloro che presentano la dichiarazione precompilata.

Il **comma 1 esclude il controllo formale** a carico del contribuente per i dati forniti dai sostituti d'imposta e per gli oneri detraibili comunicati dai soggetti terzi all'Agenzia delle entrate **qualora la dichiarazione precompilata sia presentata** dal contribuente, direttamente o tramite il proprio sostituto d'imposta, **senza modifiche**.

In tale ipotesi **non si applica la disposizione dei controlli preventivi sui rimborsi complessivamente superiori ai quattromila euro** in presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze relative a precedente dichiarazione (articolo 1, comma 586, della legge n. 147 del 2013).

Si ricorda che il citato comma 586, al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale, stabilisce che l'Agenzia delle entrate effettua controlli preventivi sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. I controlli sono effettuati entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione (se successiva).

In ogni caso **permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni** (comprese quelle per familiari a carico) e alle agevolazioni, nonché sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti d'imposta.

Il **comma 2** specifica che **se la dichiarazione è presentata** direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta **con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, il controllo è eseguito su tutti i dati indicati in dichiarazione**.

Il **comma 3** prevede che nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia presentata, con o senza modifiche, ad un CAF o a un professionista abilitato, il **controllo formale** si effettua nei riguardi del **soggetto che appone il visto di conformità**, anche con riferimento agli oneri indicati nella precompilata forniti all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi.

Nei riguardi del **contribuente** permane il controllo sulla **sussistenza delle condizioni soggettive** che danno diritto a detrazioni e sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti.

Articolo 6 **(Visto di conformità)**

L'**articolo 6** interviene in materia di **sanzioni previste in sede di dichiarazione**, ponendo le sanzioni per **visto di conformità infedele in capo al CAF o al professionista** anziché al contribuente.

In sostanza, in caso di modello 730 con **visto di conformità infedele**, la **richiesta di pagamento** non è effettuata nei confronti dei contribuenti ma viene indirizzata **al CAF o al professionista** che ha prestato l'assistenza fiscale per un importo pari all'imposta, agli interessi e alla sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 sull'accertamento. (**comma 1**).

A tal fine viene sostituita la **lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997** (in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi).

La **formulazione vigente dell'articolo 39** prevede l'applicazione ai responsabili del CAF che rilasciano il **visto di conformità** o l'asseverazione **infedele** di una **sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro**.

In assenza di specifico rinvio da parte della norma, si presume che il riferimento alle sanzioni debba essere effettuato all'**articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997** (in materia di sanzioni tributarie non penali), il quale per **dichiarazioni incomplete o infedeli** dispone la **sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito**. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

La **nuova lettera a-bis)** del medesimo comma 1 dell'articolo 39 **esclude dalla sanzione** le dichiarazioni presentate con le **modalità ordinarie**, ovvero con la compilazione dei modelli 730 o Unico persone fisiche (ai sensi del citato articolo 13 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164) (**lettera b) del comma 1**)

Le **comunicazioni** con le quali è richiesto il pagamento costituiscono **titolo esecutivo per la riscossione** mediante ruolo. Le eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria.

Se il CAF o il professionista **entro il 10 novembre** comunica i **dati rettificati**, la somma richiesta è commisurata alla **sola sanzione** in quanto **l'imposta e gli interessi restano a carico del contribuente (comma 2)**.

Si valuti l'opportunità di inserire la predetta norma di cui al comma 2 all'interno del citato articolo 39 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Il **comma 3** modifica il già citato D.M. n. 164 del 1999 prevedendo **l'estensione della garanzia**, prevista a favore degli utenti, **al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore e l'adeguamento del massimale** della garanzia in considerazione del maggiore rischio connesso all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni precompilate.

I nuovi commi da 3-bis a 3-quater dell'articolo 26 del D.M. 164 stabiliscono le **procedure per la verifica del visto di conformità**.

In sostanza, **entro il 31 dicembre** del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti al Centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti (**comma 3-bis**).

L'esito del controllo è comunicato in via telematica al Centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione per consentire la **segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati** o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformità entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione(**comma 3-bis**).

Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli possono essere **pagate** entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con il modello F24. In tal caso **l'ammontare delle somme dovute è pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento** di ogni importo non versato **ridotta a due terzi** (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471). Si applicano le ordinarie procedure di **riscossione coattiva** previste dal DPR n. 602 del 1973.

Il **comma 4** prevede che le **nuove disposizioni** introdotte all'articolo 26 si applicano a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nel **2015**.

Ai fini di una migliore chiarezza del testo, occorrerebbe inserire la decorrenza delle disposizioni in commento direttamente nel testo modificato dell'articolo 26.

Articolo 7 **(Modifica compensi)**

L'**articolo 7** dispone la **rimodulazione compensi ai CAF e ai professionisti** che prestano assistenza per tener conto del **diverso livello di responsabilità** nel processo, da attuarsi, **entro il 30 novembre 2014**, con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti.

In particolare, i **commi 1 e 2** prevedono **l'eliminazione dei compensi per i sostituti d'imposta** che prestano assistenza fiscale ma che **non appongono visto di conformità**.

Si ricorda infatti che la legislazione vigente assegna ai CAAF un compenso per le attività svolte a favore dei contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, così articolato:

- a) un compenso per i **Centri di assistenza fiscale, gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**, fissato, da ultimo (**decreto direttoriale 14 giugno 2011**) in **16,29 euro per ciascuna dichiarazione** elaborata, e nella misura **doppia** per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni **in forma congiunta**. (**articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997**);
- b) un compenso **ai sostituti d'imposta pari a 13,03 euro** per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa, da corrispondere a fronte di minori versamenti di ritenute fiscali operate sui redditi erogati (**articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997**).

L'**adeguamento del compenso**, previsto su base annuale, **è stato sospeso** dapprima con il comma 32 dell'articolo 4 della legge di stabilità 2012 (L. n. 183 del 2011) per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013 (vale a dire fino all'anno **2014**) e poi con il comma 406 della legge di stabilità 2014 (L. n. 147 del 2013), **per gli anni 2015 e 2016**.

Il **comma 1** **sopprime** quindi il **compenso riconosciuto ai sostituti d'imposta (articolo 38, comma 2)** per le attività di assistenza fiscale di cui al comma 2 dell'articolo 37 (ricevere le dichiarazioni e le schede per la scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; elaborare le dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte; effettuare le operazioni di conguaglio; inviare le dichiarazioni dei redditi e le suddette scelte). **E' inoltre abrogata (comma 2) la norma che prevede il raddoppio** del suddetto compenso per l'elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni in forma **congiunta** (articolo 18, comma 1, D.M. n. 164 del 1999).

Il **comma 3** demanda ad un **decreto** ministeriale la **rimodulazione dei compensi unitari a favore dei CAF e dei professionisti (articolo 38, comma 1)**, a parità di costo complessivo per lo Stato e per i contribuenti, da ottenere **prevedendo compensi diversificati** per le diverse attività svolte dagli intermediari nell'ambito del processo (assistenza, verifica di conformità, elaborazione e invio delle dichiarazioni):

- verifica della conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;
- consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
- comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto;
- invio all'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi e delle scelte ai fini della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le **nuove misure** dei compensi trovano applicazione **a partire** dall'assistenza fiscale prestata nel **2015**.

Articolo 8
(Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'Irpef)

L'**articolo 8** semplifica e uniforma le disposizioni in materia di **addizionale regionale e di addizionale comunale** all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per agevolare l'attività dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari il **comma 1** prevede l'invio - **entro il 31 gennaio** dell'anno a cui l'addizionale si riferisce - da parte delle Regioni e delle Province autonome dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai fini della pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it). Il **mancato inserimento** nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale comporta l'**inapplicabilità** di sanzioni e di interessi. A tal fine è modificato il comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

L'**addizionale regionale** all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita dall'**articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997**. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Ai sensi del comma 2, essa è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

Ai sensi del **comma 3**, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale è fissata allo **0,90 per cento**. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il **31 dicembre** dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce, può **maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento**. Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale.

L'**addizionale comunale** è stata istituita dall'**articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998** e successivamente modificata tra il 1999 e il 2007, con articolazione in due aliquote distinte. La prima delle due componenti è relativa all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef, ed è stabilita in misura uguale per tutti i Comuni: ogni anno il Ministero delle Finanze definisce la proporzione, senza gravare come aggiunta impositiva ulteriore rispetto all'Irpef. La seconda è relativa all'aliquota opzionale, stabilita dai singoli Comuni, e in grado di rappresentare un'aggiunta impositiva per i contribuenti rispetto a quanto già si paga a titolo di Irpef. L'aliquota viene stabilita da ogni Comune fino a un **limite massimo dello 0,8%**.

Viene **uniformata al 1° gennaio** la **data di riferimento del domicilio fiscale** ai fini dell'addizionale regionale e comunale (oggi, rispettivamente, 31 dicembre e 1° gennaio).

E' abrogata la norma che consente al Comune di variare l'aliquota per l'acconto nel caso in cui pubblici la delibera entro il 20 dicembre dell'anno precedente. Pertanto l'acconto dell'addizionale comunale dovrà essere versato con la stessa aliquota deliberata per l'anno precedente (**comma 2**).

Per semplificare l'attività di predisposizione della dichiarazione dei redditi e le attività dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari, il **comma 3** prevede l'individuazione di modalità uniformi di comunicazione telematica – mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale - da parte dei Comuni dei dati delle delibere e delle condizioni che danno diritto alle esenzioni. Tali modalità sono definite con **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze, sentitala Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il **comma 4** dispone l'emanazione dei citati decreti attuativi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

Articolo 9 ***(Disposizioni di attuazione e finali)***

L'**articolo 9** demanda a **provvedimenti** del direttore dell'Agenzia delle entrate l'attuazione di quanto previsto dal Capo I del decreto in esame, in particolare per quanto riguarda i **termini e le modalità applicative**.

Il **comma 2** dispone che l'Agenzia delle entrate provvede alle nuove funzioni assegnatele dalle norme citate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste, **senza nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica.

Al riguardo la **relazione tecnica** chiarisce che qualora nel corso dell'attuazione operativa delle norme dovessero emergere oneri non preventivabili, l'eventuale copertura che si rendesse necessaria potrà essere comunque individuata nei risparmi gestionali derivanti dall'adozione di un sistema automatizzato di invio e ricezione della documentazione necessaria al controllo ai CAF e ai professionisti anziché ai contribuenti e nei risparmi di spesa che potranno essere conseguiti, ove necessario, per effetto della rimodulazione dei compensi ai predetti CAF e professionisti.

Articolo 10
(Spese di vitto e alloggio dei professionisti)

L'**articolo 10**, con una modifica all'articolo 54, comma 5, secondo periodo del TUIR, modifica il **regime di deducibilità** delle **prestazioni alberghiere** e di **somministrazione di alimenti e bevande** erogate al professionista e acquistate **direttamente dal committente**, stabilendo che esse non costituiscono **compensi in natura** per il professionista.

Il vigente comma 5 prevede due regimi fiscali delle "spese di vitto ed alloggio" sostenute dal professionista per conto di uno specifico cliente, determinando un duplice regime di adempimenti.

Per il **professionista**, le spese sostenute relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili **nella misura del 75 per cento**, e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al **2 per cento dell'ammontare dei compensi** percepiti nel periodo d'imposta.

Fermo restando la natura di compenso dei rimborsi spese, in base al secondo periodo del comma 5 le spese di vitto e alloggio **sostenute dal committente** per conto del professionista e da questi addebitate in fattura per l'importo effettivamente pagato dal committente, sono **integralmente deducibili** nella misura del dal reddito di lavoro autonomo e, quindi, non soggiacciono ai limiti del primo periodo.

Ove le spese siano anticipate dall'impresa-committente (giusti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 28/E del 2006 e nella risposta al quesito contenuto nella circolare 11/E del 2007), deve essere seguito l'iter amministrativo così sintetizzabile:

- 1) il prestatore del servizio di albergo o ristorazione emette il documento fiscale intestato al committente, con l'indicazione esplicita del professionista che ha usufruito dei servizi;
- 2) il committente paga le prestazioni di albergo o di ristorazione, ma non può immediatamente dedurre il costo;
- 3) Il committente deve comunicare al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e inviare allo stesso copia della relativa documentazione fiscale;
- 4) il professionista, una volta ricevuta copia del documento, emetterà fattura comprensiva sia del suo onorario che delle spese di vitto ed alloggio anticipate dal committente: è questa fattura che consente all'impresa-committente di dedurre il costo complessivo (onorario e spese di vitto ed alloggio del professionista anticipate dall'impresa stessa);

Per effetto delle **modifiche** apportate con la norma proposta, i **professionisti non dovranno addebitare in fattura** al committente tali spese, di cui si esclude esplicitamente la natura di compenso in natura; di conseguenza i professionisti non potranno considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo, limitando la deducibilità da parte del committente, con evidente semplificazione degli adempimenti.

Articolo 11 **(Società tra professionisti)**

L'**articolo 11** individua il **regime fiscale** delle **società tra professionisti**, specificando che ad esse si applica, a prescindere dalla forma giuridica, la disciplina fiscale delle **associazioni senza personalità giuridica** costituite per l'esercizio associato di arti o professioni, di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi. Tale regime è valido anche a fini IRAP.

Di conseguenza, tali società tra professionisti saranno equiparate alle **società semplici**; possono produrre **redditi di lavoro autonomo**, di **capitale**, **redditi diversi** e **fondari**. I redditi sono determinati con le **modalità** e le regole **previste per le persone fisiche**.

Si ricorda che le **società tra professionisti** sono disciplinate dall'articolo 10, commi da 3 a 11 della legge 183 del 2011 (come successivamente modificata dal D.L. n. 1 del 2012).

In particolare, si consente ai professionisti iscritti ad ordini professionali di esercitare la professione in forma societaria o cooperativa (Titoli V e VI del Libro quinto del codice civile). E' dunque consentito alla società tra professionisti di assumere anche la **forma di società di capitali**. Se la società tra professionisti assume la forma cooperativa, la società deve essere costituita da un numero di soci non inferiore a tre.

Qualsiasi forma sia prescelta, la denominazione sociale sarà "società tra professionisti" (comma 5), che (comma 8) potrà svolgere anche diverse attività professionali (c.d. società multidisciplinare). Per poter utilizzare la denominazione "società tra professionisti", la società deve prevedere nell'atto costitutivo i seguenti requisiti (comma 4): esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; assunzione della qualifica di socio soltanto per i professionisti iscritti ad ordini, albi o collegi, nonché i cittadini di Stati membri dell'UE in possesso del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione (sono peraltro ammessi soci non professionisti per lo svolgimento di prestazioni tecniche ovvero per finalità di investimento). In ogni caso, i soci professionisti per numero e partecipazione al capitale sociale devono avere la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni. Il venir meno di tale requisito (senza che si ripristinino le condizioni precedenti entro 6 mesi) rappresenta causa di scioglimento della società con obbligo per i consigli dell'ordine (o collegi) di cancellare la società dall'albo; definizione di modalità tali da garantire che la singola prestazione professionale sarà eseguita dai soci in possesso dei requisiti e che l'utente possa scegliere all'interno della società il professionista che dovrà seguirlo o, in mancanza di scelta, riceva preventiva comunicazione scritta del nominativo del professionista; definizione di modalità che garantiscano che il socio radiato dal proprio ordine professionale sia anche escluso dalla società. La società deve prevedere nell'atto costitutivo anche la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

In base al comma 6 dell'articolo 10, il professionista può partecipare ad una sola società tra professionisti e deve osservare il codice deontologico del proprio ordine

(comma 7); il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto professionale per le attività a lui affidate.

La società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta Il D.M. del Ministro della Giustizia dell'8 febbraio 2013 reca il regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico,

Restano salve le associazioni professionali e i diversi modelli societari e associativi vigenti al momento della riforma di tali società (comma 9).

Con la norma in commento si chiarisce che, a prescindere dalla forma giuridica di tale società (dunque anche nel caso di **società di capitali**), in **deroga** alla disciplina generale trovano applicazione le norme in materia di imposta sui redditi dettate per le **associazioni senza personalità giuridica** costituite per l'esercizio associato di arti o professioni, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del TUIR, e che le medesime regole trovano applicazione anche ai fini IRAP.

Di conseguenza, le società tra professionisti saranno equiparate alle **società semplici**; l'atto o la scrittura privata che determina le quote di partecipazione agli utili può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi della società.

Tale equiparazione implica che tali società non producano redditi d'impresa, in quanto vige il divieto civilistico (articolo 2249 del codice civile) di esercitare attività commerciali. Possono dunque produrre **redditi di lavoro autonomo**, di **capitale**, **redditi diversi** e **fondiari**. I redditi sono determinati con le modalità e le regole previste per le persone fisiche. Esse sono dunque soggette ad IRPEF.

Articolo 12

(Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare)

L'**articolo 12** incide sulla **disciplina sull'imposta sulle successioni e donazioni** (di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) con le seguenti disposizioni:

- stabilisce che l'erogazione di rimborsi fiscali dopo la presentazione della dichiarazione della successione non comporta l'obbligo di presentazione della dichiarazione integrativa, ma impone all'ufficio di liquidare l'imposta tenendo conto anche di tali importi;
- innalza a 100 mila euro l'importo delle eredità esenti da obbligo di dichiarazione (e dunque da imposta), purché non contengano beni immobili e i soggetti beneficiari siano coniuge e parenti in linea retta del defunto;
- semplifica gli adempimenti a carico degli eredi relativi alla dichiarazione di successione.

Con una **prima modifica** (lettera *a*), n. 1) che interviene sull'articolo 28, comma 6 del D.Lgs. n. 346 del 1990), si chiarisce che **dall'erogazione di rimborsi fiscali non sorge l'obbligo di presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa**, ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, sebbene i rimborsi possano dar luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore.

Con una **seconda modifica** (lettera *a*), n. 2)) si innalza a **100 mila euro** l'importo delle eredità **esenti da obbligo di dichiarazione** (e dunque da imposta), in luogo dei previgenti 50 milioni di lire), purché non contengano beni immobili e i soggetti beneficiari siano coniuge e parenti in linea retta del defunto. Una seconda modifica (lettera *b*)) semplifica gli obblighi di documentazione a carico degli eredi relativi alla dichiarazione di successione.

Più in dettaglio, **la lettera a) del comma 1** (incidendo sull'articolo 28, comma 7 del richiamato D.Lgs. n. 346 del 1990), innalza – adeguandolo alla valuta corrente - da cinquanta milioni di lire (ovvero 25.823 euro) a **100 mila euro** l'importo dell'eredità fino al quale non è obbligatorio rendere la dichiarazione di successione, purché se detta eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

La **lettera b)** inserisce il comma 3-*bis* all'articolo 30 del richiamato D.Lgs. n. 346/1990, che disciplina gli allegati alla dichiarazione di successione, semplificando gli adempimenti in capo agli eredi.

In particolare, si consente di **sostituire** alcuni documenti da allegare in copia autentica con **copie non autentiche**, purché corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di cui all'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facoltà dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.

Si tratta delle copie autentiche dei seguenti, cinque documenti:

- atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;
- atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
- ultimo bilancio o inventario relativo alle aziende, alla quote o partecipazioni comprese nell'attivo ereditario nonché delle pubblicazioni e prospetti relative a titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento sempre comprese nell'asse ereditario;
- altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
- i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni d'imposta disposte dalla stessa disciplina delle imposte di successione (articoli 25 e 26 del D.Lgs. n. 346 del 1990).

La **lettera c)** (incidendo sull'articolo 33, comma 1 del D.Lgs. n. 346 del 1990) reca modifiche – volte al coordinamento con quanto disposto alla lettera a), n. 1 – che chiariscono la rilevanza dei rimborsi fiscali in sede liquidazione dell'imposta. A tal proposito, si specifica che l'ufficio del registro che ha il compito di liquidare l'imposta in base alla dichiarazione della successione debba tenere conto anche dei **rimborsi fiscali** (ancorché non diano luogo all'obbligo di dichiarazione integrativa o sostitutiva) erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione.

Articolo 13***(Abrogazione della comunicazione all'Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici)***

L'**articolo 13** intende abrogare il comma 6 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 185 del 2008, **eliminando** così **l'obbligo**, per i contribuenti interessati alla **detrazione IRPEF** delle spese sostenute per la **riqualificazione energetica degli edifici** i cui lavori proseguono **oltre il periodo di imposta**, di inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione in cui sono elencati i dati delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti.

In estrema sintesi, il richiamato comma 6 ha previsto che, per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle **detrazioni per riqualificazione energetica degli edifici**, con riferimento ai soli interventi i **cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta**, devono inviare all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, al fine di informare il fisco delle spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati; essa è redatta nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (provvedimento del 6 maggio 2009) ed è inviata solo per via telematica.

Articolo 14 **(Esecuzione dei rimborsi IVA)**

L'**articolo 14** novella pressoché **integralmente** l'articolo 38-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di **rimborsi Iva**.

Con la norma proposta si intende far fronte alla **procedura d'infrazione 2013/4080**, secondo la quale sono contestati all'Italia **tempi troppo lunghi** per i **rimborsi annuali Iva** e per le condizioni, troppo severe, per l'esenzione dall'**obbligo di prestare una garanzia** al fine di beneficiare del periodo ridotto di rimborso dell'Iva (vedi *infra*).

In estrema sintesi, rispetto all'attuale impostazione della normativa sui rimborsi - che prevede in via generale l'obbligo di prestazione di garanzia con specifiche eccezioni - la norma in esame intende **generalizzare l'esecuzione dei rimborsi senza prestazione di garanzia o particolari adempimenti**, salvo casi specifici. Viene dunque ribaltato l'approccio originario dettato dal legislatore fiscale nel sostituito articolo 38-*bis*.

Viene innalzata da 10 milioni di lire (5.165 euro) a 15.000 euro la soglia dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento. Si subordinano i rimborsi di soglia superiore a 15.000 euro ad una dichiarazione/istanza, al visto di conformità ed ad un'autocertificazione sulle consistenze patrimoniali del soggetto richiedente. Sono infine specificate le ipotesi nelle quali al contribuente è richiesta la prestazione di idonea garanzia, che comunque sostituisce il visto di conformità.

Più in dettaglio, il nuovo **comma 1 dell'articolo 38-*bis*** mantiene ferma la norma che dispone l'esecuzione dei rimborsi Iva su richiesta, da effettuarsi in sede di **dichiarazione annuale**; viene specificato però che il rimborso avviene entro **tre mesi** dalla **presentazione della dichiarazione** e non più entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Resta ferma la spettanza, sulle somme rimborsate, di un interesse del 2 per cento annuo, e viene ribadita la decorrenza (dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni).

Viene espunta dal primo comma la disposizione che condiziona il rimborso alla prestazione di una garanzia, che verrà riproposta al successivo comma 5. Nella formulazione vigente, infatti, per ottenere il rimborso il contribuente deve prestare idonea garanzia contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento. Essa consiste in un deposito cauzionale in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ovvero in una fidejussione bancaria o rilasciata o da una impresa commerciale che sia solvibile a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, ovvero in una

polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione . Sono previste specifiche regole per le PMI, che possono prestare le suddette garanzie anche dai Confidi iscritti all'apposito albo. Sono inoltre previste specifiche regole per i gruppi societari fortemente patrimonializzati (che consentono la diretta assunzione da parte della società capogruppo o della controllante di della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria).

La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa.

Il comma 1 del vigente articolo 38-*bis* esonera dall'obbligo di prestazione delle garanzie i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a 5.165 euro. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2011 ha fissato modalità e termini di esecuzione dei rimborsi IVA ed ha approvato le specifiche tecniche dei flussi telematici per la trasmissione delle relative informazioni tecniche tra Agenzia delle Entrate e agenti della riscossione.

Il comma 2 dell'articolo 38-*bis* non viene modificato: rimane ferma la possibilità di ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all' anno, in specifiche ipotesi.

*Al riguardo si segnala che la disposizione proposta fa riferimento, per i suddetti casi particolari, ad alcune lettere del secondo comma dell'articolo 30 del medesimo D.P.R. IVA (in luogo del terzo comma, come indicato dal testo vigente dell'articolo 38-*bis*, comma 2); il riferimento appare un palese errore materiale, in quanto il secondo comma dell'articolo 30 non è suddiviso in lettere e non reca l'indicazione di ipotesi specifiche.*

Il comma 3 viene sostanzialmente modificato, ad eccezione delle norme in materia di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (comma 7 dell'articolo 38-*bis*, lettera c)). Si innalza a 15.000 euro la soglia dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento; si subordinano i rimborsi di soglia superiore a 15.000 euro ad una dichiarazione/istanza, al visto di conformità ed ad un'autocertificazione sulle consistenze patrimoniali del soggetto richiedente.

Come anticipato, è anzitutto ampliato l'ammontare dei **rimborsi eseguibili senza alcun adempimento** (in precedenza disciplinati dal comma 1, sesto periodo), innalzando il relativo ammontare **a 15000 euro** (in luogo dei 5.165 euro previsti dal comma 1, sesto periodo, per cui si veda *supra*).

Al di sopra della soglia di 15.000 euro i rimborsi dovranno essere effettuati previa presentazione di dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso, recante l'apposito **visto di conformità** o la **sottoscrizione alternativa** disciplinate dall'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del D.L. n. 78 del 2009.

Si ricorda che ai sensi delle richiamate norme, le dichiarazioni che evidenziano un credito Iva superiore a 15.000 euro devono essere corredate, ai fini dell'utilizzo in compensazione, dell'attestato di conformità (di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del

D.Lgs. n. 241/1997), diretto ad certificare l'esattezza dei dati indicati nelle dichiarazioni rispetto alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile.

In luogo del visto di conformità è ammessa, per i contribuenti sottoposti al controllo contabile (di cui all'articolo 2409-bis del codice civile) la presentazione di una dichiarazione attestante l'esecuzione dei controlli. Tale dichiarazione, che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della società (di cui all'articolo 1, comma 4 del D.P.R. n. 322 del 1998) e dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (articolo 1 comma 5 D.P.R. n. 322 del 1998), riguarda:

- a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
- b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Ai fini dell'esecuzione dei rimborsi **sopra i 15.000 euro**, accanto all'obbligo del visto di conformità, viene **richiamato l'insieme di condizioni di cui alla vigente lettera c) dell'articolo 38-bis, comma 7.**

Si dispone che alla **dichiarazione o istanza** deve essere allegata **una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (secondo l'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000), che attesti la sussistenza delle seguenti **tre condizioni**, in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:

- 1) il patrimonio netto non deve essere diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non deve essersi ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- 2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- 3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il vigente comma 3 sospende l'esecuzione dei rimborsi ove nel periodo d'imposta di riferimento sia stato constatato un illecito penale.

Il successivo **comma 4**, anch'esso integralmente riscritto, **indica gli specifici casi** in cui il **rimborso è richiesto previa prestazione di garanzia.**

In particolare, richiederanno la prestazione di garanzia i rimborsi di ammontare **superiore a 15,000 euro** richiesti dai seguenti **soggetti passivi**:

- a) soggetti che **esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni**, diversi dalle cd. "start-up innovative" (disciplinate dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179);

- b) soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati **notificati avvisi di accertamento** o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza (tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 - i) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150,000 euro;
 - ii) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
 - iii) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500,000 euro;
- c) da soggetti passivi che, potendo richiedere il rimborso senza garanzia (ai sensi del comma 3), **non alleghino** alla dichiarazione o istanza il richiamato **visto di conformità** ovvero la sottoscrizione alternativa, ovvero non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- d) da soggetti passivi che **richiedono il rimborso** dell'eccedenza detraibile **risultante all'atto della cessazione dell'attività**.

Il vigente comma 4 stabilisce che ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme rimosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio

Il comma 5 ribadisce le vigenti modalità di prestazione della garanzia, sostanzialmente riprendendo il contenuto di cui al già illustrato comma 1 dell'articolo 38-bis.

In particolare, per l'individuazione delle regole specifiche previste per le società capogruppo, si fa riferimento patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, in luogo dell'attuale – non aggiornata – soglia di 500 miliardi di lire.

Ai sensi del **comma 6** della norma proposta, si chiarisce che la prestazione di garanzia esonera il contribuente dal presentare dichiarazione o istanza di rimborso corredate da visto di conformità/sottoscrizione alternativa. Di conseguenza, il richiedente può scegliere se prestare garanzia o corredare l'istanza del visto di conformità.

Il vigente comma 6 disciplina le conseguenze della notifica, successiva al rimborso o alla compensazione, di avviso di rettifica o accertamento; in tal caso il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'Ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, insieme con gli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti garanzia fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.

Come si è visto, il contenuto del vigente comma 7 è ripreso in più punti nella norma proposta.

Restano ferme, ancorché riformulate o riposizionate all'interno della norma, le seguenti disposizioni:

- **comma 7**, che riproduce in parte il comma 4 vigente, ai sensi del quale la competenza per i rimborsi e per il pagamento degli interessi spetti al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e che ai rimborsi si provveda con gli stanziamenti di bilancio;
- **comma 8** che (analogamente al comma 3 vigente), sospende l'esecuzione dei rimborsi nel caso sia constatato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui rispettivamente agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000; la sospensione avviene fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale;
- **comma 9**, che disciplina (analogamente al vigente comma 6) le conseguenze della notifica, successiva al rimborso o alla compensazione, di avviso di rettifica o accertamento; in tal caso il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'Ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, insieme con gli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti garanzia fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.

Il **comma 10** affida a **decreti** del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione, anche in modo **progressivo**, in relazione **all'attività esercitata** ed alle **tipologie di operazioni effettuate**, delle categorie di contribuenti per i quali i **rimborsi** di cui al presente articolo sono **eseguiti in via prioritaria**.

Infine il **comma 11** stabilisce che sia un **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate a definire definite le ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi così disciplinati, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione.

Procedure di contenzioso

(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Il 26 settembre 2013 la Commissione europea ha inviato all'Italia una **lettera di messa in mora** (procedura di infrazione n. 2013/4080) nella quale rileva che talune disposizioni dell'art. 38-*bis* del D.P.R. n. 633/72 violerebbero i **principi di neutralità e di proporzionalità**, di cui agli articoli 179 e 183, paragrafo 1, della [direttiva 2006/112/CE](#), relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

La Commissione ricorda che, in via generale, il sistema comune Iva è basato sul presupposto di **neutralità d'imposta per il soggetto passivo**, che ha il diritto di detrarre l'Iva già corrisposta per beni e servizi che costituiscono *input* (prodotti in entrata) dall'Iva che è tenuto a versare come *output* (prodotti in uscita); secondo la costante **giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE** (cfr. da ultimo le sentenze nelle cause C-78/00, C-107/10 e C-25/07), le modalità di rimborso dell'eccedenza dell'imposta non possono ledere il citato principio di neutralità fiscale, facendo gravare su soggetto passivo, in tutto o in parte, l'onere dell'Iva; al contrario, devono **consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito** risultante da un'eccedenza di Iva.

Alla luce di queste premesse, la Commissione europea muove all'Italia le seguenti contestazioni:

- l'amministrazione finanziaria italiana effettua **il rimborso del credito Iva entro quattro anni** dal deposito della domanda, un termine che, anche alla luce della citata giurisprudenza della Corte di giustizia, appare **irragionevole ed eccessivo**. La Corte ha infatti stabilito che il rimborso sia effettuato entro un termine ragionevole (individuato **in tre mesi**) mediante pagamento in denaro liquido o con modalità equivalenti, e che, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non debba far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo;
- anche nel caso in cui il diritto al rimborso di un credito Iva non possa essere contestato dall'amministrazione fiscale, occorrono comunque **almeno due anni** per ottenerlo, e in alcuni casi il pagamento viene rinviato ancora per mancanza di soldi in tesoreria;
- **in via eccezionale** il rimborso può avvenire **entro tre mesi**, ove venga prestata una **cauzione per un importo pari a quello richiesto** in pagamento, con un **rischio finanziario eccessivo per il creditore**. Infatti, ad avviso della Commissione, anche se possono permettersi di presentare una garanzia adeguata e beneficiare in tal modo del termine di tre mesi, i **soggetti passivi devono sostenere gli oneri finanziari** inerenti al mantenimento di detta garanzia **per un triennio, periodo di tempo ritenuto eccessivamente lungo**;
- il contribuente può essere **esonero dall'obbligo di prestare cauzione**, per gli importi superiori a 5.164,57 euro, solo nel caso in cui dimostri di poter essere considerato un **contribuente virtuoso**: tale possibilità, tuttavia, non è riconosciuta a tutti i contribuenti, dal momento che riguarda solo le **imprese che sono attive da almeno cinque anni**. Questa clausola, ad avviso della Commissione, crea una **discriminazione incompatibile con il quadro giuridico europeo**, dal momento che esclude automaticamente dalla categoria dei "contribuenti virtuosi" un soggetto passivo che ha svolto un'attività nel corso degli ultimi 4 anni e che dimostra l'assenza di rischi di evasione ed elusione fiscale.

Articolo 15
(Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale)

L'**articolo 15** intende velocizzare termini per i **rimborsi in conto fiscale** da parte **dell'agente della riscossione**, ove si tratti di rimborso effettuato dietro richiesta dell'ufficio competente (entro venti giorni decorrenti dalla ricezione dell'apposita comunicazione dell'ufficio stesso).

L'**art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413**, ha previsto l'**istituzione del conto fiscale**, la cui utilizzazione è essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di partita IVA. Ciascun contribuente deve risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere **registrati i versamenti ed i rimborsi** relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Il conto fiscale è tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.

Più in dettaglio, il **comma 1** sostituisce l'articolo 78, comma 33, lettera a) della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplina le condizioni alle quali gli **agenti della riscossione**, nella qualità di gestori del conto fiscale, possono erogare i **rimborsi spettanti ai contribuenti**.

In particolare, ferme restando le altre condizioni di legge e fermo restando l'obbligo di corrispondere il rimborso entro sessanta giorni e sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, per effetto delle modifiche apportate dalle norme in commento viene fissato un **termine massimo di venti giorni per il rimborso effettuato dietro richiesta dell'ufficio competente** (decorrente dalla ricezione dell'apposita comunicazione dell'ufficio stesso). Si prevede inoltre che, contestualmente all'erogazione del rimborso siano anche liquidati ed erogati gli interessi secondo le norme vigenti.

Il **comma 2** specifica che le nuove modalità di rimborso si applicano ai rimborsi erogati a partire **dal 1° gennaio 2015**.

Articolo 16
(Compensazione dei rimborsi da assistenza
e compensi dei sostituti d'imposta)

L'**articolo 16** reca alcune disposizioni per favorire la **trasparenza** e la **semplificazione** delle operazioni poste in essere dai **sostituti d'imposta nell'attività di assistenza fiscale**.

Il **comma 1, lettera a)**, dispone che **le somme rimborsate ai contribuenti** sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati vengono **compensate dai sostituti d'imposta** esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel **mese successivo** a quello in cui è stato effettuato il **rimborso**. Di conseguenza i rimborsi, anziché operare mediante le maggiori / minori ritenute (a seconda della presenza di un debito o un credito) interne, sono effettuati mediante **l'utilizzo della delega di versamento F24**.

Si ricorda che ai sensi del richiamato articolo 17 i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Tali somme **non concorrono** alla determinazione del **limite massimo di compensabilità dei crediti e dei debiti fiscali** fissato dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (fissato in 700.000 euro).

La **lettera b)** prevede un **analogo meccanismo** per i **compensi corrisposti ai sostituti d'imposta per la prestazione di assistenza fiscale**. In particolare, anche detti compensi saranno corrisposti mediante il riconoscimento di un credito utilizzabile in compensazione con le predette modalità (articolo 17 del decreto legislativo n. 241, del 1997, ovvero delega di versamento con modello F24), a partire dal mese successivo a quello in cui la dichiarazione è stata elaborata e trasmessa. Anche tali somme non avranno il richiamato limite di compensabilità di 700.000 euro di cui all'articolo 34, comma 1 della richiamata legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Con le **lettere c) e d)** viene previsto che i **sostituti d'imposta** che effettuano versamenti di **ritenute o di imposte sostitutive superiori a quelle dovute**, effettuano la **compensazione** esclusivamente con le modalità di cui all'articolo

17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 (anche in tal caso, mediante delega di pagamento **F24** ai sensi della **lettera c)** che, analogamente alle fattispecie precedenti non concorre al determinazione del tetto di compensabilità pari a 700.000 euro).

Viene conseguentemente soppressa (**lettera d)**) la previsione di compensazione interna delle ritenute, prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.

Articolo 17 **(Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione)**

L'**articolo 17** reca disposizioni volte a **semplificare l'esercizio di opzioni per regimi specifici** da parte delle società di capitali. La norma in particolare intende **unificare le modalità di comunicazione** relativa all'esercizio dell'opzione per il regime della trasparenza fiscale (**comma 1**), del consolidato nazionale (**comma 2**), della *tonnage tax* (**comma 3**), nonché per la determinazione del valore della produzione netta (ossia della base imponibile IRAP, **comma 4**).

Più in dettaglio, il **comma 1** modifica l'articolo 115, comma 4, del TUIR al fine di semplificare le modalità per l'esercizio dell'opzione, da parte delle società (soggetti IRES) per il regime della cd. **trasparenza fiscale**.

Si rammenta che le società di capitali possono optare, ai sensi del richiamato articolo 115 del TUIR, per il regime di **trasparenza fiscale**, il quale – in **deroga** alle norme generali – consente di **imputare il reddito** della società partecipata **a ciascun socio**, indipendentemente dalla effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione alla persona giuridica. Di conseguenza il reddito prodotto dal soggetto “trasparente” è imputato ai soggetti che vi partecipano in una misura pari alla percentuale di partecipazione agli utili, la quale è determinata in via presuntiva.

Tale regime è quello previsto inderogabilmente per i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1 TUIR: società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato. Per tali soggetti i redditi della persona giuridica sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (il regime si estende anche alle società di armamento, a quelle di fatto e alle associazioni senza personalità giuridica la cui attività è diretta all'esercizio in forma associata di arti e professioni).

Il regime di trasparenza è applicabile alle società di capitali partecipate da altre società di capitali (articolo 115 TUIR, purché ciascun partecipante abbia specifici diritti di voto e di partecipazione agli utili societari) ed alle società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria (articolo 116 TUIR), a specifiche condizioni concernenti la compagine sociale.

L'applicazione di tale regime non è automatico, ma **opzionale**. L'opzione deve essere esercitata sia dalla società partecipata, sia da tutti i soci che devono comunicare la propria scelta alla partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il comma 4 dell'articolo 115 sancisce che tale **opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata** e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all'Amministrazione finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali menzionati, secondo **specifiche modalità** indicate in un provvedimento di rango secondario.

In particolare, l'opzione è esercitata (DM del 23 aprile 2004):

all'inizio, entro il primo dei tre periodi d'imposta;

- nel caso di rinnovo, entro il primo periodo d'imposta successivo al precedente triennio;
- nel caso di perdita di efficacia, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che l'ha determinata;
- nel caso di conferma a seguito di operazioni straordinarie, entro il periodo d'imposta da cui decorrono gli effetti fiscali della fusione o della scissione.

La comunicazione per esercitare l'opzione deve essere presentata esclusivamente in via telematica:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo;
- tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.);
- rivolgendosi a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Per effetto delle **modifiche proposte al comma 1**, in luogo di utilizzare del modello di dichiarazione attualmente previsto per l'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale (approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 agosto 2004), le società di capitali comunicheranno la propria scelta con la **dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione**.

Un'analoga disposizione è contenuta nel **comma 2**, che consente di esercitare l'**opzione** per il regime del **consolidato nazionale** (di cui all'articolo 119, comma 1, lettera d), del TUIR) **con la dichiarazione** presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Le disposizioni vigenti impongono invece di presentare l'apposita comunicazione entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa, secondo le modalità previste con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 giugno 2004, che ha approvato anche il relativo modello.

Si ricorda che il **consolidato nazionale** è una particolare forma di organizzazione delle imprese che consente di determinare **un unico reddito complessivo IRES per tutte le società partecipanti**, rappresentato dalla somma algebrica delle singole basi imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi. Le società che intendono adottare la tassazione consolidata di gruppo (articoli 117-129 del Tuir) devono esercitare la specifica opzione che dura per un triennio ed è irrevocabile.

L'opzione può essere esercitata da ciascuna società solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata; la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante. Per identità dell'esercizio sociale, si intende identità di chiusura del periodo d'imposta; pertanto, le società di nuova costituzione possono optare per il consolidato, in presenza dei requisiti necessari, fin dal primo esercizio;

- esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e dell'ente o società controllante;
- elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante per la notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione. L'elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo esercizio il cui reddito è stato incluso nella dichiarazione consolidata;
- comunicazione dell'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione all'Agenzia delle Entrate.

Analogamente ai commi 1 e 2, il **comma 3** intende sostituire con un'indicazione in dichiarazione dei redditi le specifiche modalità di comunicazione all'erario per l'esercizio dell'opzione per la cd. **tonnage tax**.

Si propone a tal fine di modificare l'articolo 155, comma 1, primo periodo, del TUIR: in luogo di una comunicazione da farsi entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale si intende fruire di tale regime, con specifiche modalità definite dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 giugno 2005, si intende rendere esercitabile tale opzione con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende usufruirne.

Ai sensi del richiamato articolo 155 del TUIR, le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato e **che operano nel settore marittimo** possono usufruire di un particolare regime di tassazione forfetaria denominato **tonnage tax**.

Il reddito, determinato a forfait, si riferisce alle navi che:

- esercitano le attività di trasporto merci, trasporto passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti e altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare o altre attività direttamente connesse o strumentali a quelle appena indicate;
- sono iscritte al Registro internazionale (DI 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 30/1998);
- hanno un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta.

Possono esercitare l'opzione anche le società e gli enti non residenti, ma dotati di stabile organizzazione in Italia.

Il **comma 4** interviene invece sulla disciplina **dell'IRAP** (con una modifica, in particolare, all'articolo 5-*bis*, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446 del 1997 che ha istituito e disciplinato detta imposta) e, in particolare, sulle **modalità** per le **persone fisiche e le imprese individuali di comunicazione al fisco** dell'opzione per la determinazione della base imponibile IRAP (valore della produzione) **secondo le regole dettate dalla legge per la società di capitali**.

In particolare, in luogo delle modalità e dei termini stabiliti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2008, tali soggetti potranno effettuare l'esercizio dell'opzione con la dichiarazione IRAP

presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione medesima.

Ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997, le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate, purché si trovino **in regime di contabilità ordinaria**, possono optare per la **determinazione del valore della produzione netta secondo le regole previste per le società di capitali** e per gli enti commerciali dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997. Tale opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole specifiche per le persone fisiche; anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.

Il **comma 5** fissa la **decorrenza** delle suddette disposizioni, stabilendo che esse applicheranno a decorrere dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014**, dal momento che la "modulistica 2014" è già stata predisposta e non possiede, quindi, tutte le informazioni richieste per l'esercizio delle varie opzioni.

In tal modo, infatti, **tale comunicazione sarà effettuata con il modello Unico 2015**, sia per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per i quali avrà effetto a partire dallo stesso 2015 sia per quelli che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare obbligati all'utilizzo del modello Unico 2015.

Articolo 18

(Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone)

L'**articolo 18** reca alcune semplificazioni riguardanti le modalità di presentazione ed i termini di versamento relativi alle dichiarazioni dei redditi. Con le modifiche proposte al **comma 1** si intende estendere l'utilizzo dei modelli dichiarativi approvati nel corso dello stesso anno solare in cui si chiude il proprio esercizio di riferimento anche alle **società di persone** ed **enti equiparati** con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Il **comma 2** introduce un termine mobile per il **versamento del saldo** dovuto, con riferimento alla **dichiarazione dei redditi** ed a quella **IRAP**, da parte delle società semplici ed equiparate coinvolte in **operazioni straordinarie**.

Più in dettaglio, il **comma 1** intende modificare l'articolo 1, comma 1, del DPR n. 322 del 1998, norma che disciplina le **modalità di redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni** ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

La disciplina vigente prevede che le dichiarazioni dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare debbano essere redatte su modello conforme a quello approvato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Le società di capitali (soggetti IRES) con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare utilizzano i modelli approvati entro il 31 gennaio, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione; in sostanza, le società di capitali con periodo d'imposta a cavallo dell'anno solare utilizzano i modelli approvati nel corso dello stesso anno solare in cui si chiude il proprio esercizio di riferimento.

Per effetto della **modifica proposta** si intende estendere l'utilizzo dei modelli dichiarativi cd. "vecchi" (ovvero approvati nel corso dello stesso anno solare in cui si chiude il proprio esercizio di riferimento) anche alle **società di persone** ed **enti equiparati**, espungendo dall'articolo 1, comma 1 il riferimento ai soli soggetti IRES.

Il **comma 2** intende intervenire (modificando l'articolo 17, comma 1, del DPR n. 435 del 2001) sui termini di **versamento del saldo** dovuto, con riferimento alla **dichiarazione dei redditi** ed a quella **IRAP**, da parte delle società semplici ed equiparate (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'articolo 5 del TUIR) coinvolte in **operazioni straordinarie**.

Ai sensi della disciplina vigente, tale saldo è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione.

Con la modifica proposta, aggiungendo un periodo al richiamato comma 1, viene fissato un termine mobile per il versamento di tale saldo nelle ipotesi di **operazioni straordinarie poste in essere da società di persone** (liquidazione, trasformazione, scissione e fusione, ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del DPR n. 322 del 1998). Nel caso di tali operazioni straordinarie, i versamenti a saldo saranno effettuati **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione** (specificamente predisposta per ciascuna delle richiamate operazioni straordinarie).

In tal modo, visto che la legge pone apposite modalità di presentazione delle dichiarazioni nelle fattispecie di operazioni straordinarie, si intende evitare ai soggetti coinvolti in dette operazioni di dover versare le imposte in un unico termine fisso, quindi con largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione prevista nelle ipotesi speciali.

Articolo 19

(Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato)

L'**articolo 19 elimina l'obbligo** (abrogando l'articolo 4, comma 2 del DPR n. 600), per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, di **indicare** nella dichiarazione dei redditi **l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione** nel territorio stesso e, in ogni caso, le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.

Tale modifica intende eliminare per la suddetta categoria di contribuenti l'obbligo di comunicare nella dichiarazione dei redditi **dati di cui l'amministrazione finanziaria risulta già in possesso**, al fine di consentire che le comunicazioni dei dati anagrafici all'Agenzia delle Entrate avvengano attraverso canali e modelli istituzionali diversi da quelli dichiarativi.

Articolo 20
***(Comunicazione all'Agenzia delle entrate
dei dati contenuti nelle lettere d'intento)***

L'**articolo 20** intende **modificare** la comunicazione dei dati delle **lettere di intento** disciplinata dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 746 del 1983 all'Agenzia delle Entrate.

In sostanza, per effetto delle modifiche proposte, viene posto in capo al cd. "esportatore abituale" (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell'IVA) l'obbligo di informare l'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento da consegnare, ai fini dell'agevolazione predetta, al proprio fornitore.

Si intende dunque eliminare l'obbligo, oggi posto in capo al fornitore dell'esportatore abituale, di comunicare periodicamente i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute, con il contestuale trasferimento di tale adempimento in capo al soggetto (esportatore abituale) che fruisce della non imponibilità dell'operazione.

L'Agenzia delle entrate dovrà rilasciare apposita ricevuta con l'indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall'esportatore abituale, che consegna al proprio fornitore o prestatore, ovvero in dogana, la lettera di intento trasmessa all'Agenzia delle entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa. Il fornitore potrà effettuare l'operazione senza applicazione dell'imposta solo dopo aver ricevuto la lettera d'intento e la relativa ricevuta.

Il fornitore o prestatore di servizi dovrà dunque accertarsi di ricevere la dichiarazione, assieme alla ricevuta, di cui deve riscontrare telematicamente l'avvenuto rilascio da parte dell'Agenzia delle entrate per non incorrere nella sanzione pecuniaria.

Si rammenta che i soggetti che vendono beni o forniscono servizi a operatori non obbligati al pagamento dell'Iva sugli acquisti devono trasmettere all'Agenzia delle entrate una specifica comunicazione. Possono acquistare senza pagamento dell'imposta i cosiddetti "esportatori abituali", ovvero coloro che nell'anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, hanno registrato esportazioni e altre operazioni a esse assimilate per un ammontare superiore al 10 per cento del volume d'affari conseguito nello stesso periodo (articolo 8 del D.P.R n. 633 del 1972).

Per acquistare senza pagamento dell'Iva, gli "esportatori abituali" devono presentare ai loro fornitori una dichiarazione d'intento. I fornitori, a loro volta comunicano i dati della dichiarazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta. La comunicazione va trasmessa, solo in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (per esempio, professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

La norma vigente prevede, in particolare, che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta debba risultare da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti.

Con le modifiche proposte dalla norma in esame (**comma 1, lettera a)**) detta dichiarazione - anziché essere subito consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana - dovrà anzitutto **trasmettersi telematicamente all'Agenzia delle entrate**, la quale sarà tenuta a rilasciare un'apposita ricevuta telematica.

Solo in un secondo momento la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, sarà **consegnata al fornitore** o prestatore **ovvero in dogana**.

L'Agenzia delle entrate, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, dovrà mettere a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la **banca dati delle dichiarazioni d'intento** per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione, prima dell'effettuazione della operazione.

Rimane fermo che la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.

Nel caso di consegna della dichiarazione al fornitore di beni o al prestatore di servizi, per effetto delle modifiche proposte (**comma 1, lettera b)**), sarà il cedente o il prestatore a dover riepilogare nella dichiarazione Iva annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.

Viene dunque eliminato l'onere, da parte del cedente/prestatore, di comunicare all'Agenzia delle entrate per via telematica entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale (nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta) i dati contenuti nella dichiarazione di intento ricevuta.

Il **comma 2** - sostituendo l'articolo 7, comma 4-*bis* del D.Lgs. n. 471 del 1997 - conseguentemente alle modifiche apportate al comma 1, punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria dal **cento al duecento per cento dell'imposta** il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni non imponibili **prima** di aver **ricevuto**, da parte del cessionario o committente, la **dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate**.

Il **comma 3** dispone l'applicazione della nuova procedura alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare **a decorrere dal 1° gennaio 2015**.

Affida inoltre a un **provvedimento** del direttore dell' Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, il compito di definire le modalità applicative, anche di natura tecnica, delle procedure suddette; tale provvedimento stabilirà i requisiti cui subordinare il rilascio della ricevuta da parte dell'Agenzia delle entrate. Con successivi provvedimenti possono essere definiti ulteriori requisiti.

Articolo 21
(Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list)

L'**articolo 21** modifica la **cadenza delle comunicazioni** all'Agenzia delle Entrate **delle operazioni intercorse coi Paesi *black list*** da parte dei soggetti passivi Iva, disponendo che tale comunicazione sia effettuata **annualmente**; **innalza inoltre la soglia di valore** delle operazioni da comunicare, portandola da 500 a **10.000 euro**.

Si rammenta che l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto, per i soggetti passivi Iva, l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list*. La disposizione in commento (**comma 1**) semplifica tale disciplina, prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi *black list* siano forniti con cadenza annuale; inoltre, si innalza da 500 a 10.000 euro il limite di esonero entro il quale non scatta l'obbligo di inserimento nella comunicazione dell'operazione intercorsa.

Il **comma 2** dispone l'applicazione delle modifiche proposte alle operazioni poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Articolo 22
***(Richiesta di autorizzazione
per effettuare operazioni intracomunitarie)***

L'**articolo 22** apporta numerose **modifiche** all'articolo 35 del DPR n. 633 del 1972, in particolare consentendo ai contribuenti, **all'atto della richiesta di partita Iva**, di essere **inseriti** nella **banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE**. Si prevede una procedura specifica di eliminazione da tale banca dati al momento in cui il contribuente non presenti elenchi riepilogativi per quattro trimestri consecutivi successivi all'inclusione nella banca dati.

Tali modifiche intendono assicurare una maggiore armonizzazione della disciplina Iva nazionale al diritto dell'UE in materia di attribuzione del numero di identificazione Iva e inserimento dello stesso nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE, ai sensi del Regolamento CE 7 ottobre 2010, n. 904/2010.

L'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 reca disposizioni sull'apertura della partita Iva, obbligando i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, a farne dichiarazione entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate, che attribuisce al contribuente un numero di partita Iva. Nella dichiarazione di inizio attività deve tra l'altro risultare, per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, la volontà di effettuare dette operazioni.

In tal caso, ai sensi del comma 7-bis del vigente articolo 35 l'ufficio può negare l'autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita Iva.

Per effetto delle **modifiche** proposte (**comma 1, lettera a)**), si stabilisce che l'opzione dichiarata all'inizio dell'attività implichi l'immediata inclusione del dichiarante nella **banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie**, di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010.

Il richiamato **articolo 17 del citato regolamento CE n. 904/2010**, relativo alla **cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode** in materia d'imposta sul valore aggiunto, affida a ciascuno Stato membro il compito di archiviare in un sistema elettronico, tra le altre, anche le informazioni riguardanti l'identità, l'attività, l'organizzazione e l'indirizzo delle persone a cui ha attribuito un numero di identificazione Iva, nonché la data di attribuzione di tale numero; i dati riguardanti i numeri di identificazione Iva attribuiti che hanno perso validità, e le date in cui tali numeri hanno perso validità.

Il successivo articolo 20 del medesimo regolamento stabilisce che le predette informazioni siano inserite **immediatamente** nel sistema elettronico. Inoltre, ai sensi dell'articolo 19 gli Stati membri provvedono a che le informazioni disponibili nel sistema elettronico siano aggiornate, complete ed esatte e a tal fine (articolo 22), per fornire alle amministrazioni tributarie un livello ragionevole di garanzia circa la qualità e l'affidabilità delle informazioni disponibili tramite il sistema elettronico, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i dati forniti da soggetti passivi e da persone giuridiche che non sono soggetti passivi per la loro identificazione ai fini dell'Iva siano, a loro giudizio, completi e esatti. Gli Stati membri devono altresì attuare procedure di verifica di tali dati in base ai risultati della loro valutazione del rischio. Le verifiche sono effettuate, in linea di massima, prima dell'identificazione o, qualora prima dell'identificazione siano effettuate solo verifiche preliminari, entro sei mesi da tale identificazione.

Inoltre, a garanzia della completezza ed esattezza delle informazioni contenute nella banca dati gli Stati Membri (articolo 23, paragrafo 1, lettera a)) provvedono affinché il numero d'identificazione Iva risulti non valido nel sistema elettronico nei seguenti casi:

- quando persone identificate ai fini dell'Iva abbiano dichiarato di non esercitare più la loro attività economica o quando l'amministrazione tributaria competente abbia ritenuto che non esercitino più la loro attività economica; a tal fine un'amministrazione tributaria può presumere, in particolare, che una persona abbia cessato la sua attività economica qualora, pur essendo stata sollecitata in tal senso, tale persona non abbia presentato né dichiarazioni Iva né elenchi ricapitolativi per un anno a decorrere dal termine per la presentazione della prima dichiarazione o del primo elenco mancanti. La persona ha il diritto di provare l'esistenza di un'attività economica con altri mezzi;
- quando persone abbiano dichiarato dati falsi per un'identificazione Iva o non abbiano comunicato eventuali cambiamenti dei loro dati tali talché, se l'amministrazione tributaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l'identificazione ai fini Iva o avrebbe soppresso il numero di identificazione Iva.

Fatto salvo il potere dell'amministrazione finanziaria di effettuare riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio del numero di partita Iva, con le norme proposte si introduce la **presunzione** che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora **non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi**, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati.

A tal fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della partita Iva dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.

Si propone di abrogare conseguentemente (**comma 1, lettera b)**) il comma 7-ter, che affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie.

Inoltre (**comma 1, lettera c)**) le norme proposte intendono integrare il comma 15-bis dell'articolo 35, che nella formulazione vigente sancisce che l'attribuzione del numero di partita Iva determina l'esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché

l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dalla legge.

Con le **modifiche** in esame si propone di consentire agli Uffici di verificare che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'Iva siano **completi ed esatti**. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

Si affida a un provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità operative per l'inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita Iva e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima.

Viene conseguentemente abrogato (**comma 1, lettera d)**) il comma 15-*quater*, che nella formulazione vigente, per contrastare le frodi sull'Iva intracomunitaria, ha affidato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. In ottemperanza a tale disposizione è stato emanato il provvedimento 29 dicembre 2010, *Criteri e modalità di inclusione delle partite Iva nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie ai sensi del comma 15-*quater* dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'articolo 22 del Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904/2010.*

Articolo 23 (Semplificazione elenchi Intrastat servizi)

L'**articolo 23** affida a un **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, il compito di semplificare il **contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi cosiddette "generiche"** (diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità, di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinqüies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) rese nei confronti di soggetti passivi Iva stabiliti in un altro Stato membro UE e quelle da questi ultimi ricevute.

Tale modifica ha lo scopo di ridurre il relativo contenuto alle **sole informazioni** concernenti:

- i **numeri** di identificazione **Iva** delle controparti;
- il **valore** totale **delle transazioni** suddette;
- il **codice identificativo** del tipo di prestazione resa o ricevuta;
- il **Paese** di pagamento.

I soggetti passivi Iva, in riferimento alle operazioni intracomunitarie, devono presentare l'elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:

- **cessioni intracomunitarie** di beni comunitari;
- **prestazioni di servizi diverse** da quelle **oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità** (articoli 7-*quater* e 7-*quinqüies* del D.P.R. n. 633 del 1972).

Devono inoltre presentare l'elenco riepilogativo delle seguenti due categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:

- acquisti intracomunitari di beni comunitari;
- prestazioni di servizi (articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972).

Il **Sistema Intrastat** è l'insieme delle procedure che garantiscono l'assolvimento di due importanti funzioni, ovvero il **controllo fiscale degli scambi intracomunitari** di beni e di servizi effettuati dagli operatori nazionali con il resto della comunità europea e le **statistiche sullo scambio di beni** effettuati dagli operatori nazionali con il resto della comunità europea.

Con la Determinazione n. 22778 de! 22 febbraio 2010, adottata dal direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con ISTAT, sono stati approvati i modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario.

L'elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi intracomunitari attualmente vigente richiede al contribuente di indicare per ciascuna tipologia di prestazione di servizi anche le seguenti informazioni:

- il numero di riferimento della fattura; la data della fattura; il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
- a modalità di erogazione del servizio;
- la modalità di incasso/pagamento del corrispettivo;
- il Paese di pagamento.

Tali informazioni aggiuntive non sono utilizzabili per alimentare la banca dati delle partite Iva comunitarie (sistema VIES); se ne reputa dunque opportuna la semplificazione.

Articolo 24
***(Termini di presentazione della denuncia
dei premi incassati dagli operatori esteri)***

L'**articolo 24** intende **modificare** l'articolo 4-*bis* della legge n. 1216 del 1961, al fine di **allineare** i termini di presentazione della **denuncia dei premi incassati dagli operatori assicurativi esteri** (imprese assicurativi aventi sede nei paesi UE e nello Spazio economico europeo e rappresentanti fiscali di tali imprese), operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi, con quelli previsti per le imprese stabilite in Italia, ai fini della determinazione dell'imposta sui premi assicurativi.

Il richiamato articolo 4-*bis* disciplina l'imposta sui premi assicurativi per i contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi. Tali imprese, se intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi.

Ai sensi del vigente comma 5, il rappresentante fiscale deve presentare ogni mese al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.

Per effetto delle **modifiche proposte (comma 1, lettera a))** la **cadenza** della comunicazione di detta denuncia diventerebbe da mensile a **annuale** (da presentare entro il 31 maggio di ciascun anno), con **specifiche modalità** stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Essa riguarderebbe i premi e gli accessori **incassati nell'anno solare precedente** (in luogo di quelli incassati nel mese precedente), ferma restando la distinzione per categoria e per aliquota applicabile.

Verrebbero **estesi al rappresentante fiscale** anche gli **obblighi di denuncia e di versamento** previsti per gli assicuratori nazionali dall'articolo 9 della medesima legge n. 1216 del 1961.

In estrema sintesi, gli assicuratori sono tenuti a **versare** all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva. Inoltre entro il 16 maggio di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento

dell'imposta dovuta per l'anno precedente provvisoriamente determinata, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti mensilmente.

Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo; essa è redatta in conformità al modello stabilito coi provvedimenti 18 maggio 2010 e 30 aprile 2013. Per effetto dell'estensione operata dalle norme in commento, si dovrebbe adottare tale modello anche per la denuncia del rappresentante fiscale delle imprese estere.

Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro.

La **lettera b) del comma 1** aggiunge alcuni periodi al comma 6-*bis* del richiamato articolo 4-*bis*, che **esclude** dalle norme appena appena illustrate le **imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea**, ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo, che assicurano un **adeguato scambio di informazioni**.

In particolare, se tali imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi **non si avvalgono di un rappresentante fiscale**, devono comunque presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la **denuncia** dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Ove il rappresentante fiscale sia nominato, si applicano a tale soggetto i già richiamati obblighi di denuncia e versamento di cui all'articolo 9 della legge n. 1216 del 1961 vigenti per gli operatori nazionali.

Articolo 25
(Sanzioni per omissione o inesattezza
dati statistici degli elenchi Intrastat)

L'**articolo 25**, sostituendo l'articolo 34, comma 4 del D.L. n. 41 del 1995, intende **modificare**, rimodulandole, le **sanzioni comminate** per **omissione o inesattezza dei dati statistici degli elenchi Intrastat**.

Il vigente articolo 34 stabilisce che gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarità od inesattezze nella loro compilazione, devono provvedere direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente. Ove rilevino la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non abbiano la disponibilità dei dati esatti, devono inviare richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio doganale abilitato ovvero a comunicare all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità e le inesattezze riscontrate

Il **comma 5** prevede che per l'omissione o l'inesattezza dei dati relativi agli elenchi Intrastat (facendo tuttavia riferimento alle informazioni e ai dati dell'ormai abrogato regolamento CEE n. 3330/91) si applichino le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie (articolo 11 del D.Lgs. n. 322 del 1989), i cui limiti edittali sono ridotti alla metà nei casi di ottemperanza all'invito ad integrare i predetti elenchi riepilogativi:

- a) nella misura minima di quattrocentomila lire (206,58 euro) e massima di quattro milioni di lire (2.065,8 euro) per le violazioni da parte di persone fisiche;
- b) nella misura minima di un milione di lire (516,5 euro) e massima di dieci milioni di lire (5.164,5 euro) per le violazioni da parte di enti e società.

Con **le modifiche proposte**, le sanzioni previste per l'omissione o inesattezza dei dati sono più correttamente riferite ai dati da rilevare nel quadro del sistema Intrastat, ai sensi del vigente articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n.638/2004 del 31 marzo 2004 che disciplina la materia.

Inoltre, si **limita l'applicazione delle stesse sanzioni** alle **sole imprese** che rispondono ai requisiti indicati nei **decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente** ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989.

Il richiamato comma 1 dell'articolo 7 obbliga i soggetti privati a fornire tutti i dati che vengano richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Annualmente viene definita (con delibera del Consiglio dei Ministri) la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione di tale obbligo di fornitura di dati statistici.

Di conseguenza, l'eventuale irrogazione delle sanzioni (ovvero le già illustrate sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 11 del D.Lgs. n. 322 del 1989) riguarderebbe i **soli operatori** che **hanno effettuato** nel **mese di riferimento** spedizioni o arrivi per un ammontare pari a o superiore a 750 mila euro, secondo quanto indicato, da ultimo, nel **decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013** contenente **l'elenco delle rilevazioni statistiche ed i relativi criteri di applicazione per le quali la mancata risposta è oggetto di sanzione**.

Si dispone inoltre che le predette sanzioni saranno applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.

Articolo 26
(Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle entrate)

L'**articolo 26**, con una modifica all'articolo 104, comma 4 del TUIR **elimina** la previsione di un **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** per la determinazione delle **quote di ammortamento** finanziario **deducibili** dall'IRES, a favore delle **imprese** titolari di **concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche**.

Le quote ammesse in deduzione sono differenziate e devono essere calcolate sull'investimento complessivo realizzato. La norma vigente affida al predetto decreto ministeriale l'individuazione delle quote di ammortamento **nei singoli casi**, in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi (anche in deroga alle regole generali in tema di valutazione del costo dei beni, di cui all'articolo 110 TUIR). L'autorizzazione mediante tale provvedimento deve essere emanata ad ogni modifica dei piani di ammortamento delle concessionarie.

La semplificazione che si intende operare con la **modifica** proposta trova il suo fondamento nella rilevanza del piano economico finanziario, approvato da parte del concedente e che costituisce parte integrante della concessione relativa alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche.

Articolo 27
(Ritenute su agenti – comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi)

L'**articolo 27** reca norme in materia di **adempimenti dichiarativi** a carico dei soggetti che percepiscono **provvigioni** inerenti a **rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari**, al fine di agevolare la presentazione dell'apposita dichiarazione volta a ottenere, in ragione dell'apporto continuativo di dipendenti o terzi, un'applicazione ridotta delle ritenute di legge.

In particolare, le disposizioni in commento modificano l'articolo 25-*bis*, comma settimo del D.P.R. n. 600 del 1973.

Ai sensi del richiamato articolo 25-*bis*, i committenti, i proponenti presso i mandanti, nella loro qualità di sostituti d'imposta, sono obbligati ad effettuare una ritenuta a titolo di acconto, ai fini IRPEF o IRES, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e procacciamento di affari (comma 1), la cui **aliquota** è al 23 per cento.

La ritenuta è applicata (comma 2) su una base imponibile pari in via generale al 50 per cento dell'ammontare delle provvigioni (dunque in pratica è pari all'11,5 per cento dell'importo complessivo della provvigione).

La medesima norma dispone che, se i percipienti dichiarano ai loro committenti (preponenti o mandanti) di avvalersi, nell'esercizio della propria attività, in **via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi**, la ritenuta è applicata ad una base imponibile pari al **20 per cento dell'importo delle provvigioni stesse** (quindi il 4,6 per cento dell'importo complessivo della provvigione).

L'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta (sul 20 per cento della base imponibile anziché sul 50 per cento) è subordinata alla **presentazione** al **committente**, preponente o mandate, da parte del soggetto che percepisce le provvigioni (agente o rappresentante) di **un'apposita dichiarazione**.

Tale dichiarazione, ai sensi delle norme vigenti, è spedita entro il 31 dicembre di ciascun anno solare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (unica forma consentita) ed ha effetto per l'intero anno solare successivo, salvo variazioni in corso d'anno che possano far venire meno le predette condizioni (articolo 3, comma 1, del D.M. 16 aprile 1983). Nel caso in cui le condizioni previste per l'applicazione della minore ritenuta si verifichino nel corso dell'anno, il percipiente le provvigioni deve presentare una dichiarazione al committente,

preponente o mandante, entro quindici giorni dal verificarsi delle predette variazioni, con le modalità sopra specificate. Entro lo stesso termine (15 giorni) devono essere dichiarate le variazioni in corso d'anno che fanno venire meno le condizioni per l'applicazione della ritenuta ridotta (articolo 3, comma 2, del D.M. 16 aprile 1983). Per quanto sopra, gli intermediari commerciali che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o terzi, sono tenuti ad inviare annualmente, tramite raccomandata A.R., una dichiarazione al proprio committente al fine di fruire delle ritenute sulle provvigioni percepite.

Con la **modifica proposta** dalla norma in esame, fermo restando che sarà un decreto ministeriale a dettare la relativa disciplina di attuazione:

- si consente la **trasmissione anche tramite posta elettronica certificata** della predetta dichiarazione;
- si consente di **stabilizzare nel tempo la dichiarazione**, che non potrà avere limiti temporali e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente;
- si introduce una **sanzione amministrativa** (da 258 a 2.065 euro) per l'omissione della comunicazione relativa alla perdita dei requisiti in capo al contribuente, in luogo dell'attuale pena pecuniaria, da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata, in caso di "dichiarazione non veritiera".

Articolo 28

(Abrogazione dell'obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione)

L'**articolo 28**, mediante la soppressione dell'articolo 9, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 35 del 2013, intende **eliminare l'obbligo**, in capo al **contribuente** che vanta **crediti** nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di allegare alla dichiarazione dei redditi **un elenco**, conforme a un modello da adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei **crediti certi, liquidi ed esigibili vantati** nei confronti delle P.A..

Tale elenco si riferisce ai crediti vantati alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime PA, distinti in ragione di ente pubblico debitore, ed è presentato per via telematica.

Articolo 29 ***(Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione)***

L'**articolo 29** dello schema in esame intende modificare il regime della **detrazione IVA** spettante alle **imprese** che svolgono **attività di intrattenimento**, in particolare aumentando al **50 per cento** (in luogo di un decimo di detto importo, ovvero al 5 per cento) **la detrazione forfetaria per le operazioni di sponsorizzazione**, che viene così adeguata a quella relativa alle **operazioni di pubblicità**.

Più in dettaglio, le norme in esame intervengono sull'articolo 74, sesto comma, terzo periodo del D.P.R. n. 633 del 1972 (che reca la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), espungendo dal testo della norma la locuzione "prestazioni di sponsorizzazione" e il riferimento alla specifica misura di un decimo relativa alla detrazione spettante per le predette operazioni.

Si rammenta che il vigente sesto comma del richiamato articolo 74 stabilisce che per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di spettacolo (indicate nella tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 640, ovvero le attività soggette all'imposta sugli spettacoli), la detrazione IVA è **forfettizzata** in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.

Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo specifiche eccezioni di legge; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

Di conseguenza, per effetto delle **modifiche** proposte, la detrazione sarebbe pari al **50 per cento per tutte le operazioni** compiute dalle predette tipologie di imprese, fatta **eccezione** per la **riduzione a un terzo** per le operazioni di cessione o concessione di **ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica**.

Inoltre, per effetto delle modifiche al comma sesto del richiamato articolo 74, la disposizione in commento **estende** i propri effetti anche a **soggetti IVA diversi dalle imprese di intrattenimento**. Più in dettaglio in forza dell'articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, le

associazioni sportive dilettantistiche che optano per l'applicazione dello specifico regime fiscale agevolato disciplinato dalla L. n. 398/1991, le **associazioni senza scopo di lucro** e le **associazioni pro-loco** applicano, per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, le disposizioni previste dall'articolo 74, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; a tali soggetti, pertanto, si estende lo speciale regime previsto per le attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti.

In relazione alla disposizione in commento, la RT che accompagna lo schema afferma che la disposizione in esame determina **effetti finanziari negativi di trascurabile entità**.

Articolo 30
(Spese di rappresentanza - omaggi di modesto valore)

L'**articolo 30** interviene sul regime Iva degli **omaggi di modesto valore unitario**, al fine di **uniformare la disciplina Iva con quanto previsto a fini delle imposte sui redditi** (articolo 108 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) e dunque rendere **detraibili** anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli omaggi di **costo unitario non superiore a 50 euro**, in luogo della precedente soglia di 25,82 euro (cinquantamila lire).

Più in dettaglio, la disposizione in esame interviene sulle seguenti norme del D.P.R. IVA (n. 633 del 1972), al fine di adeguarne gli importi:

- articolo 2, comma secondo, n. 4), aggiornando da 25,82 a 50 euro il costo unitario dei beni la cui cessione gratuita non è qualificabile come "cessione di beni" rilevante ai fini dell'imposta, purché si tratti di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa;
- articolo 3, terzo comma, primo periodo, aggiornando alla predetta soglia di 50 euro il costo unitario delle prestazioni di servizi non considerate rilevanti a fini Iva;
- all'articolo 19-*bis*1, lettera *h*), consentendo di detrarre le sole spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ai predetti 50 euro.

In sostanza, la normativa **elimina la differenza** del limite esistente tra le operazioni rilevanti per la **detraibilità ai fini Iva** e quelle rilevanti ai fini delle **imposte dirette**.

Anche in relazione alla disposizione in commento, la RT che accompagna lo schema afferma che la disposizione in esame determina **effetti finanziari negativi di trascurabile entità**, sia in considerazione dell'esiguità degli importi interessati, sia in considerazione della scarsa ricorrenza delle fattispecie coinvolte dalla disposizione.

Articolo 31 **(Rettifica Iva crediti non riscossi)**

L'**articolo 31** intende apportare una modifica di coordinamento alla **disciplina Iva delle perdite su crediti**, al fine di uniformarla alle norme in materia di deducibilità delle medesime perdite crediti recata dal Testo Unico delle Imposte sui redditi.

Più in dettaglio, la norma in esame interviene sull'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, concernente le variazioni dell' imponibile o dell'imposta.

Con la **modifica** in esame si consente che, se **l'imponibile si riduce** a seguito della **stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato** (ai sensi dell'articolo 182-*bis* della legge fallimentare, R.D. 16 marzo 1942, n. 267), ovvero di un **piano di rientro** (attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera *d*) della medesima L.F., pubblicato nel registro delle imprese), oltre a dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d'Impresa (ai sensi dell'articolo 101, comma 5 del TUIR), il **fornitore** che ha emesso una **fattura in relazione ad operazioni successivamente non pagate in tutto o in parte dal debitore**, abbia la possibilità di **recuperare l'Iva** originariamente versata all'erario al momento di effettuazione della fornitura il cui corrispettivo non sia stato pagato, **portando in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione**.

A partire dal decreto-legge 35/2005 (convertito con modificazioni dalla legge 80/2005), è stata introdotta la possibilità del debitore, nell'ambito del concordato preventivo, di concludere con i creditori un accordo stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti che gli permetta di fare fronte alla crisi dell'impresa tramite un piano concordato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti (articolo 182-*bis* L.F.). L'accordo è poi omologato dal tribunale; è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

L'articolo 33, comma 5 del D. L. n. 83 del 2012 ha modificato l'articolo 101, comma 5, del TUIR, consentendo la **deducibilità delle perdite sui crediti** anche nel caso in cui intervenga una ristrutturazione ex articolo 182-*bis* della legge fallimentare.

Ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*) della LF, non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, purché posti in essere in esecuzione di un **piano** che appaia **idoneo** a consentire il **risanamento della esposizione debitoria** dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; a tal fine un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti di legge deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Tale piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

Articolo 32 (Regime fiscale dei beni sequestrati)

Con l'**articolo 32** si intende limitare l'ambito di applicazione della **esenzione da imposte e tasse** per i beni immobili sottoposti a sequestro e confisca, ai sensi delle disposizioni antimafia. Si chiarisce in particolare che non saranno dovute le sole imposte che abbiano come presupposto il diritto di proprietà o il possesso dell'immobile, nonché quelle che in via generale gravano sugli atti e i contratti relativi agli immobili, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono.

Più in dettaglio si intende novellare l'articolo 51, comma 3-*bis* del Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159 del 2011) recante **il regime fiscale dei beni immobili sottoposti a sequestro e confisca non definitiva**. Tale disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, comma 189, lettera *d*), n. 2), della legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228). La normativa vigente si limita ad esentare i beni immobili sottoposti a sequestro e confisca non definitiva da imposte e tasse, fino alla loro assegnazione o destinazione; se la confisca è revocata, si prevede l'applicazione delle imposte sul bene immobile dovute per il periodo di amministrazione giudiziaria.

Per effetto delle **modifiche** apportate con la norma in commento, si precisa anzitutto che l'agevolazione opera **durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca** e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono; essa consiste nella **sospensione del versamento** (che sostituisce la locuzione "esenzione") di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui **presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi** (ad esempio, IMU e parte della TASI).

Dalla formulazione della norma in commento sembra dunque che dovranno essere versati i tributi il cui presupposto si fonda nella mera utilizzazione del bene (ad es. TARI e la quota TASI a carico dei soggetti detentori).

Si chiarisce che gli **atti** e i **contratti** relativi a tali immobili sono **esenti dall'imposta di registro, di bollo e dalle imposte ipocatastali**.

Inoltre, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino all'assegnazione o destinazione dei beni, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dunque sono **esenti da tassazione i redditi** prodotti dai **beni immobili sequestrati in Italia** e

dai **beni immobili situati all'estero**, anche se locati, quando determinati secondo le disposizioni del capo II del titolo I del TUIR (in materia di determinazione dei redditi fondiari) e dell'articolo 70 del TUIR (redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e redditi di immobili all'estero). Vigenti sequestro o confisca, tali redditi non rilevano (dunque sono esenti da tassazione) anche nell'ipotesi di locazione (articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo del TUIR).

Le disposizioni in esame specificano altresì le **conseguenze della revoca della confisca**: in tal caso l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti, che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria. Si specifica che tali somme sono poste in capo al **soggetto cui i beni sono stati restituiti**.

La ratio di tale modifica risiede nel fatto che i suddetti provvedimenti sono emanati in una fase del procedimento in cui non è ancora chiara la destinazione finale dell'immobile stesso (devoluzione allo Stato o restituzione all'indagato); si reputa necessario sospendere il versamento delle imposte che, in assenza del provvedimento di sequestro, sarebbero dovute dall'indagato in relazione all'immobile oggetto di misura cautelare.

Articolo 33
(Allineamento definizione prima casa Iva - registro)

L'**articolo 33** modifica i **criteri** da utilizzare per l'individuazione degli immobili per cui è possibile fruire delle **agevolazioni Iva per gli atti di trasferimento riguardanti gli immobili a uso abitativo**. Non assumono più rilievo, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sulle "prime case" di abitazione, i criteri dettati per l'individuazione degli immobili "di lusso" dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969; in luogo di tali criteri, **si fa riferimento alle categorie catastali**, per cui l'abitazione principale che usufruisce delle agevolazioni è quella che **non rientra nelle categorie A1, A8 e A9** (rispettivamente abitazioni signorili, ville e castelli).

In particolare, viene modificata la Tabella A, parte II allegata al DPR n. 633 del 1972 (che disciplina l'Imposta sul valore aggiunto), che reca l'insieme dei beni e servizi sottoposti ad aliquota Iva "super ridotta" (4 per cento). Più in dettaglio, per effetto delle modifiche introdotte dalle norme in commento, al numero 21 la locuzione "non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969" viene sostituita con il riferimento alle richiamate categorie catastali A1, A8 e A9 (rispettivamente abitazioni signorili, ville e castelli).

In tal modo, la disposizione in esame **allinea la nozione di "prima casa"** rilevante ai fini dell'applicazione della **disciplina Iva** a quella prevista in materia di **imposta di registro**.

Articolo 34
(Rilevazione delle violazioni in materia
di attestazione della prestazione energetica)

L'**articolo 34** mira a rendere operativa la normativa introdotta dal **decreto-legge n. 145 del 2013** in materia di **attestazione della prestazione energetica degli edifici**. Si specifica che la presentazione "successiva" dell'attestato di prestazione energetica (dopo il pagamento della sanzione e, comunque, entro quarantacinque giorni) sia effettuata al Ministero dello sviluppo economico. L'Agenzia delle entrate, sulla base di **apposite intese** con il MISE **individua**, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di trasferimento cui è obbligatorio allegare la certificazione, le **informazioni rilevanti** ai fini del procedimento di irrogazione delle **sanzioni amministrative** e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico, che può avvalersi della Guardia di Finanza per l'accertamento e la contestazione della violazione.

Si ricorda al riguardo che **l'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 145 del 2013**, con una modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ha sostituito la sanzione della nullità degli atti privi dell'attestato di prestazione energetica (APE) con **sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle parti**. La sanzione amministrativa pecuniaria va da 3 a 18 mila euro, per il caso di omessa dichiarazione o allegazione; le parti sono soggette a sanzione in solido e in eguale misura. Per i contratti di locazione di singole unità immobiliari (soggetti, in seguito alla modifica normativa intervenuta con il presente decreto, al solo obbligo di dichiarazione), la sanzione è ridotta (da mille a 4 mila euro) e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, è ridotta alla metà. La disposizione ha affidato l'accertamento e la contestazione delle violazioni alla Guardia di Finanza o, alla registrazione dell'atto, dall'Agenzia delle entrate. Le attività di accertamento e contestazione sono effettuate ai fini del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative (di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689).

Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.

Con una **prima modifica** all'articolo 6, comma 3 del D.Lgs. n. 192 del 2005, fermi restando gli obblighi di legge, si specifica a quale soggetto è effettuata la **presentazione successiva dell'attestato di prestazione energetica** (dopo il pagamento della sanzione e comunque entro quarantacinque giorni), ovvero **al Ministero dello sviluppo economico**.

Le ulteriori modifiche sono volte a rimediare alla discrepanza tra l'affidamento degli obblighi di contestazione della violazione all'Agenzia delle entrate, "all'atto della registrazione", e l'attuale modalità di registrazione telematica degli atti di

trasferimento di immobili a titolo oneroso e dei contratti di locazione: l'atto infatti è automaticamente registrato al momento della ricezione del *file* telematico e ciò non sembra consentire, in concreto, la contestazione e l'accertamento della insussistenza della clausola o dell'allegazione dell'attestato di prestazione energetica all'atto della registrazione.

Di conseguenza si stabilisce che l'Agenzia delle entrate, sulla base di **apposite intese** con il Ministero dello sviluppo economico, **individua**, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di trasferimento cui è obbligatorio allegare la certificazione, le **informazioni rilevanti** ai fini del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative (di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689), e le trasmette, in via telematica, allo stesso **Ministero dello sviluppo economico**, che può avvalersi **della Guardia di Finanza** per l'accertamento e la contestazione della violazione.

Si intende così individuare con precisione sia l'organo competente a porre in essere i provvedimenti sanzionatori, sia le modalità di raccordo e di trasmissione del flusso di informazioni fra l'Agenzia delle entrate e il soggetto competente ad irrogare la sanzione.

Allo stesso modo, con la dematerializzazione dei documenti la registrazione dei contratti di locazione talvolta avviene senza allegazione dell'atto né dei relativi allegati; pertanto presentare i documenti di legge anche in momenti successivi alla registrazione appare contrastante con le finalità di semplificazione perseguite e comporta un aggravio dei costi di gestione.

Le intese tra MISE ed Agenzia delle Entrate sono finalizzate dunque a creare un flusso telematico di informazioni diretto a consentire al Ministero dello sviluppo economico di assumere le informazioni acquisite dall'Amministrazione Finanziaria con la registrazione nel sistema informativo dei contratti.

Il **comma 2**, per permettere la concreta operatività del processo sanzionatorio a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge n. 145 del 2013, affida alle predette intese la disciplina del flusso delle informazioni relative ai **contratti registrati a partire dal 24 dicembre 2013** (vale a dire, la data di entrata in vigore del decreto-legge).